

FOCUS

La manovra economica dell'estate

26

15 settembre 2009

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli*

a cura di Franco Turigliatto

*Realizzazione grafica:
Simona Aquilano, Maria Grazia Valente*

INDICE

Premessa.....	6
---------------	---

PARTE PRIMA

Documento di programmazione economica-finanziaria 2010-2013

1.	Introduzione	10
2.	La congiuntura internazionale	12
3.	L'economia italiana e le dinamiche del PIL	15
4.	Consumi, investimenti, esportazioni, quote di mercato	16
5.	Occupazione, Disoccupazione, Cassa Integrazione.....	17
6.	Il mercato del lavoro nell'area Euro	19
7.	Prezzi, inflazione.....	20
8.	La risposta alla crisi: il pacchetto di stimolo fiscale.....	22
9.	Finanza pubblica: il quadro tendenziale 2010-2013.....	24
10.	Privatizzazioni.....	29
11.	La crisi e il prodotto potenziale	29
12.	Strategie di bilancio	30
13.	Attuazione del programma di governo.....	31

PARTE SECONDA

La legge 102 del 3 agosto 2009 “recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

1.	Presentazione.....	32
2.	Interventi di settore	35
	Ammortizzatori Sociali.....	35
	<i>Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali (articolo 1).....</i>	35
	<i>Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni (art.1bis).....</i>	36
	Compensazione crediti e debiti	37
	<i>Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome (articolo 22-bis).....</i>	37
	Contrasto ai paradisi fiscali e scudo fiscale.....	37
	<i>Contrasto ai paradisi fiscali (articolo 12).....</i>	37
	<i>Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13).....</i>	38
	<i>Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (art. 13-bis)</i>	38
	Condono delle Sanzioni Amministrative per violazione del Codice della Strada (Commi dall’8-quinquiesdecies all’8-duodevicies dell’articolo 15).....	41
	Contratti Pubblici	41
	<i>Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici (articolo 4- quater)</i>	41
	Contratti Secretati (articolo 4 comma 4 bis).....	42

Cooperative Edilizie (articolo 4-ter).....	42
Documento di Regolarita' Contributiva	42
Energia.....	43
<i>Interventi urgenti per le reti di energia (articolo 4)</i>	43
Filiera Agroalimentare	44
<i>Interventi in favore della filiera agroalimentare (articolo 4-septies)</i>	44
Flussi Finanziari	44
<i>Flussi finanziari (articolo 16)</i>	44
Forze armate e missioni internazionali.....	44
<i>Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato (articolo 24).</i>	44
Giochi.....	45
<i>Disposizioni in materia di giochi (articolo 15-bis)</i>	45
<i>Piano straordinario di contrasto del gioco illegale (articolo 15-ter)</i>	45
<i>Rilascio di concessioni in materia di giochi (articolo 21)</i>	46
<i>Monopoli di Stato (articolo 15, comma 8-decies e comma 8-quaterdecies)</i>	46
Infrastrutture irrigue.....	46
<i>Riassegnazione dei fondi per le strutture irrigue (articolo 16-bis)</i>	46
Interventi per le imprese e famiglie	47
<i>Contenimento del costo delle commissioni bancarie (articolo 2)</i>	47
<i>Riduzione del costo dell'energia (articolo 3)</i>	47
Interventi per le imprese	49
<i>Detassazione degli investimenti in macchinari (articolo 5)</i>	49
<i>Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa (articolo 6)</i>	50
<i>Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza (articolo 7)</i>	50
<i>Sistema "export banca" (articolo 8)</i>	51
<i>Tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 9)</i>	51
<i>Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (articolo 10)</i>	52

<i>Affitto di beni agricoli di proprietà dello stato e degli enti pubblici (articolo 4-quinquies)</i>	52
Interventi per le famiglie e i cittadini.....	52
<i>Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (articolo 1-ter)</i>	52
<i>Obbligazionisti e azionisti Alitalia (articolo 19 comma 3 e 4)</i>	56
<i>Class action (articolo 23 comma 16)</i>	56
<i>Sfratti (comma 1 dell'articolo 23)</i>	57
Invalidita' civile	57
<i>Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (articolo 20)</i>	57
Patto di stabilita'	58
<i>Patto di stabilità interno per gli Enti locali (articolo 9-bis)</i>	58
Pensioni	59
<i>Disposizioni in materia di accesso al pensionamento (articolo 22-ter)</i>	59
Potenziamento della riscossione	60
<i>Potenziamento della riscossione (articolo 15)</i>	60
Proroghe	61
<i>Proroghe di termini (articolo 23)</i>	61
Sanita'	62
<i>Settore sanitario (articolo 22)</i>	62
Sicurezza Enav.....	63
<i>Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa Enav (articolo 4-ter)</i>	63
Sistemi Informativi.....	63
<i>Analisi e studi economici-sociali (articolo 11)</i>	63
Società Pubbliche.....	63
<i>Società pubbliche (articolo 19, comma 1)</i>	63
Società Stretto di Messina (articolo 4 commi 4-quater e 4-quinquies).....	65
Sportello Unico	65
<i>Sportello unico per le attività produttive (art. 11-ter)</i>	65

Tassa addizionale su materiale pornografico.....	65
<i>Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di</i>	
<i>incitamento alla violenza (articolo 11-quater)</i>	<i>65</i>
Tassazione separata per i metalli preziosi	66
<i>Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (articolo</i>	
<i>14).....</i>	<i>66</i>
Tesoreria Statale	67
<i>Tesoreria statale (articolo 18).....</i>	<i>67</i>
Tracciabilità dei Rifiuti	68
<i>Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei</i>	
<i>rifiuti (articolo 14-bis)</i>	<i>68</i>
Trasporti	68
<i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico (articolo 4 bis).....</i>	<i>68</i>
<i>Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone (articolo 4-sexies)</i>	<i>68</i>
<i>Disposizioni in favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico</i>	
<i>interregionale di competenza statale (articolo 6 bis).....</i>	<i>68</i>
<i>Crediti di imposta (Articolo 15 commi 8-septies, 8-novies, 8-undecies).....</i>	<i>69</i>
Versamenti imposte e contributi Abruzzo	69
<i>Spese indifferibili (articolo 25).....</i>	<i>69</i>

Premessa

Con la presentazione del Decreto legge n. 78 del 1° luglio e quindici giorni dopo del Documento di programmazione economica e finanziaria da parte del Governo ha preso avvio la manovra di bilancio per il 2010, che avrà i successivi passaggi in autunno con la legge finanziaria e la legge di bilancio.

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2010-2013, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009 e trasmesso il giorno successivo alle Camere.

Al DPEF è stato collegato il Decreto legge n. 78 pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, “*recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*”, ampiamente modificato e sviluppato in sede di discussione parlamentare. Tale decreto è stato infatti convertito con modifiche in **Legge n. 102 del 3 agosto 2009**, pubblicata sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009. L’approvazione in via definitiva è avvenuta alla Camera il 28 luglio 2009 e al Senato il 1° agosto 2009.¹ Contestualmente il Governo, tenendo conto dei rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica in tema di costituzionalità, ha varato il **Decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103**, “*Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009. Questo decreto è stato convertito in legge dal Parlamento con modifiche in data 2 ottobre 2009. Si tratta della **Legge n.141 del 3 ottobre 2009**, pubblicata sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre.

¹ La normativa vigente dispone che il Governo presenti alle Camere il DPEF entro il 30 giugno di ogni anno, con la possibilità per il governo di predisporre successivamente una nota contenente le eventuali nuove previsioni degli indicatori economici nel caso in cui si verificano spostamenti rispetto a quelle contenute nella prima versione. Il ritardo con cui il governo ha provveduto a varare il DPEF è probabilmente dovuto al fatto che, in contemporanea, è in discussione alle Camere un provvedimento di grande rilevanza che ha si propone di ridisegnare complessivamente le normative sulla contabilità dell'intera pubblica amministrazione. Si tratta del Disegno di legge n. S1397 “*Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli*”, già approvata dal Senato il 24 giugno ed attualmente alla discussione della Camera (C2555). Vedi a questo proposito il riquadro specifico “La riforma del bilancio in discussione in Parlamento”.

La risoluzione di approvazione del DPEF nei due rami del Parlamento è stata votata il 29 luglio 2009.²

Costituisce elemento di analisi e di definizione del quadro economico e finanziario su cui vengono operate le scelte della manovra finanziaria e a cui il Dpef fa riferimento la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (**Ruef**) presentata dal Ministro dell'Economia nell'aprile del 2009.

Il Documento di programmazione economica e finanziaria è reperibile sul sito

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dpef2010_2013/dpef_2010_2013.pdf

I tre allegati al DPEF,

- relazione su incentivi imprese e acquisti beni e servizi,
- programma infrastrutture,
- contributi ministeri,

sono reperibili rispettivamente sui siti:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dpef2010_2013/rela_dpef.pdf

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dpef2010_2013/allegato_infrastrutture.pdf

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dpef2010_2013/dpef_allegato.pdf

La legge n. 102 del 3 agosto 2009 è reperibile sul sito:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-04&task=dettaglio&numgu=179&redaz=09A09731&tmstp=125059480783\4>

Il Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 è reperibile sul sito:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-04&task=dettaglio&numgu=179&redaz=009G0115&tmstp=1250594807826>

² Nella presentazione del testo il Governo ha così indicato gli obiettivi del DPEF:

- perseguire la stabilità dei conti pubblici,
- mantenere la coesione sociale e la liquidità al sistema delle imprese,
- ristabilire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine.

Per il governo la riforma dell'architettura istituzionale dello Stato (a partire dal federalismo fiscale) e l'investimento in capitale umano e in infrastrutture sono, in estrema sintesi, le aree di principale intervento per il rilancio della produttività e della crescita economica.

Gli obiettivi rimangono quelli del pareggio di bilancio e della graduale ma costante riduzione del rapporto debito/PIL, non appena la ripresa si sarà consolidata, per continuare a dare stabilità e fiducia agli operatori economici e ai mercati finanziari.

La legge n. 141 del 3 ottobre 2009 è reperibile sul sito:
<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=009G0150&tmstp=1255343125474>

Il disegno di legge quadro sulla contabilità e la finanza pubblica è reperibile sul sito:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dpef2010_2013/riforma_bilancio.pdf

La relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica è reperibile sul sito:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dpef2010_2013/RUEFP.pdf

Si segnala che **il DPEF contiene, in appendice, un glossario di finanza pubblica e un glossario del mercato del lavoro**, utili per una piena comprensione dei contenuti e delle norme dei presenti testi.

La riforma del bilancio in discussione in Parlamento

Presentazione tratta dal sito internet del Governo

E' da alcuni mesi in discussione in Parlamento un progetto di riforma della legge di contabilità di Stato che, se sarà approvato nell'attuale stesura, prevede la sostituzione del Documento di programmazione economico - finanziaria con la Decisione quadro di finanza pubblica (DQFP).

La riforma nasce dalla necessità di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica alle esigenze determinate dai recenti cambiamenti istituzionali e dalle condizioni dei conti pubblici.

La decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio di riferimento e definisce gli obiettivi per ciascun livello di governo nel medesimo periodo.

La manovra di finanza pubblica - disegnata dalla riforma - risulta snellita rispetto agli attuali contenuti limitandosi a dare attuazione a quanto già stabilito con la DQFP. Il disegno di legge finanziaria è accompagnata in Parlamento da una nota tecnico-illustrativa che, in sostituzione della Relazione previsionale e programmatica, illustra il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche ed espone i contenuti della manovra e gli effetti che essa esercita sui saldi e sui principali settori di intervento. Contiene, inoltre, le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni, del conto del settore statale e del settore pubblico, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

Secondo la riforma in discussione gli strumenti della programmazione diventano:

- a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
- b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;
- c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico illustrativa da inviare alle Camere;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;
- f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
- g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

Nella **prima parte del presente Focus** sono sintetizzati gli indici fondamentali previsionali e gli obiettivi finanziari del DPEF, nella **seconda parte** sono invece esaminate, raggruppate per argomento, le norme introdotte dal Decreto legge n. 78 del 1°luglio 2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009.

PARTE PRIMA

Documento di programmazione economica-finanziaria 2010-2013

1. Introduzione

Il documento si articola in 4 parti, così suddivise:

- I Sintesi e conclusioni
- II Economia
- III Finanza Pubblica
- IV Attuazione del programma di governo

Il DPEF si apre con un breve capitolo che sintetizza le analisi congiunturali e previsionali e i criteri e le scelte del governo.

Si sottolinea che il governo durante la “crisi” ha agito in modo mirato:

- per garantire condizioni di stabilità della finanza pubblica;
- per dare supporto all’economia;
- per assicurare la coesione sociale.

Si precisa che **l’azione si è manifestata soprattutto ridefinendo massicciamente la riallocazione delle risorse presenti nel bilancio;** è con lo strumento della riallocazione che sono stati stabiliti gli interventi anticrisi.

Essi si sono caratterizzati in particolare per:

- salvaguardare il sistema creditizio e il risparmio delle famiglie;
- sostenere i redditi e i consumi;
- estendere e rifinanziare gli ammortizzatori sociali;
- potenziare ed accelerare gli investimenti pubblici e incentivare gli investimenti privati.

Viene sottolineato che, pur nei limiti consentiti dalla finanza pubblica, sono stati operate massicce iniezioni di liquidità nel sistema. L'utilizzo della leva fiscale è stata limitata e il governo ha “ferma intenzione” di continuare ad agire sulla base di questa “prudenza fiscale”.

Il documento propone poi di guardare direttamente al dopo-crisi, per ristabilire condizioni di crescita più robuste.

Le aree di intervento saranno:

- **la riforma dell'architettura dello stato,**
- **il federalismo,**
- **l'investimento in capitale umano e in infrastrutture,**
- **rilancio della produttività e della crescita.**

Il governo vuole ristabilire da subito, dopo la pressione che la crisi ha esercitato sui conti pubblici, un percorso di risanamento solido e credibile per il dopo-crisi, trasformando la crisi stessa in un'opportunità di sviluppo e rilancio. Di qui il collegamento al Decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009.

La tabella “QUADRO DI FINANZA PUBBLICA” tratta dal DPEF, illustra in modo sintetico i dati macroeconomici fondamentali:

- le dinamiche di incremento del debito pubblico prospettate nei prossimi anni;
- le percentuali dell'indebitamento netto, ipotizzate intorno al 3%;
- il segno particolarmente negativo dell'andamento del PIL, che, dopo aver conosciuto il segno negativo (-1%) nel 2008, precipita (-5,2%) nel 2009, per avere poi un modesto incremento (+0,5%) nel 2010, e un ritmo un po' più sostenuto (+2%) negli anni successivi.³

³ Il DPEF del 2008 aveva preventivato nella prima stesura di giugno un modesto aumento del PIL dello 0,9% per il 2009. Nella Nota di aggiornamento di settembre la nuova stima, di fronte al mutamento del quadro internazionale, era indicata nel valore del +0,5. Tale stima tuttavia appariva agli occhi di molti osservatori internazionali troppo ottimistica, perché l'evoluzione della crisi era già di giorno in giorno più grave e si giudicava avrebbe avuto pesanti ricadute anche su una economia come quella italiana. I fatti hanno poi messo in luce che siamo di fronte alla più grave contrazione del PIL da molti decenni a questa parte.

Quadro di finanza pubblica (in % PIL)

QUADRO PROGRAMMATICO AGGIORNATO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indebitamento netto	-2,7	-5,3	-5,0	-4,0	-2,9	-2,4
Avanzo primario	2,4	-0,4	0,2	1,5	2,9	3,5
Indebitamento netto strutturale (1)	-3,4	-3,1	-2,8	-2,5	-2,1	-2,2
Variazione strutturale	0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	0,1
Debito pubblico	105,7	115,3	118,2	118,0	116,5	114,1
<i>Manovra netta cumulata sul primario (in % PIL)</i>			0,0	0,4	1,2	1,2
NUOVO TENDENZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE POST D.L 78						
Indebitamento netto	-2,7	-5,3	-5,0	-4,4	-4,1	-3,7
Avanzo primario	2,4	-0,4	0,2	1,1	1,7	2,3
Indebitamento netto strutturale (1)	-3,4	-3,1	-2,8	-2,9	-3,3	-3,5
NUOVO TENDENZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE PRE D.L 78						
Indebitamento netto	-2,7	-5,3	-5,0	-4,4	-4,1	-3,8
Avanzo primario	2,4	-0,4	0,2	1,1	1,7	2,2
Indebitamento netto strutturale (1)	-3,4	-3,1	-2,8	-2,9	-3,3	-3,6
p.m. PIL reale (var %)	-1,0	-5,2	0,5	2,0	2,0	2,0

(1) Strutturale: al netto delle misure *una-tantum* e della componente ciclica

2. La congiuntura internazionale

Il DPF ricostruisce l'evoluzione della grande crisi che, partita dall'America, si è rapidamente sviluppata in tutti i paesi industrializzati e in numerosi paesi in via di sviluppo. Hanno retto meglio le grandi economie dell'Asia, che, tuttavia, hanno conosciuto anch'esse una consistente riduzione dei loro tassi di crescita. **La crisi ha raggiunto il suo punto più alto nel**

primo trimestre del 2009, quando si è registrata la più forte contrazione del mercato mondiale dopo la seconda guerra mondiale.

Nel testo viene segnalato che molti indicatori segnalano oggi alcuni recuperi in certi settori e che nei mercati finanziari le tensioni si sono ridotte, mentre anche i prezzi delle materie prime hanno registrato una tendenza all'aumento. Ma come esplicitato più avanti la cautela resta d'obbligo.

Enormi sono state le immissioni di liquidità del governo federale americano per fronteggiare la crisi; esse sono state pari a 787 miliardi di dollari. Queste misure sono andate di pari passo con una forte diminuzione del tasso di sconto che si è quasi azzerato dentro un intervallo compreso tra lo 0 e lo 0,25%.

Negli USA il PIL ha subito una prima forte contrazione nel 4° trimestre del 2008, per poi ridursi dell'1,4% nel primo trimestre del 2009, con una previsione per l'anno in corso di -2,8% e una modestissima ripresa nel prossimo anno (+0,8%).

In Europa con l'European Economic Recovery Plan del dicembre 2008, le istituzioni comunitarie hanno permesso ai diversi stati un maggior margine di flessibilità rispetto al patto di stabilità, con un tasso di interesse sceso fino all'1%.⁴

Nonostante il forte intervento degli stati membri, la crisi ha prodotto nel primo trimestre del 2009 **una caduta del PIL del 2,5%, con una previsione complessiva sull'anno di un -4,7%.⁵** Si prevede una ripresa molto modesta a partire dalla seconda metà del prossimo anno.

Per completezza rispetto alle altre grandi economie, le previsioni per il Giappone indicano una caduta del PIL del 6,4%.

Massiccio è stato l'intervento dello Stato cinese soprattutto indirizzato alle infrastrutture e in misura assai minore alle famiglie. Le previsioni del PIL cinese per il 2009 sono lontane dai dati a due cifre degli anni scorsi, ma sono assai positive rispetto al resto del mondo (+6,1%).

Le cifre complessive mondiali per i 2009 sono così riassunte:

- **PIL mondiale 1,7%;**
- **Commercio mondiale -16,2%**

⁴ Non c'è stata un intervento economico diretto dell'Unione Europea collegato a un piano di insieme, ma ciascun stato è intervenuto per salvare numerose banche ed anche imprese, immettendo, su base nazionale, molte centinaia di miliardi di euro.

⁵ Non era mai successo dal secondo dopoguerra che si dovesse registrare una crescita del PIL negativa.

Per il 2010 si prevede:

- **una ripresa del PIL del 2,3%,**
- **un incremento del commercio mondiale dell'1,5%.**

Il DPEF segnala tuttavia le grandi incertezze e quindi i rischi che permangono per il futuro dell'economia mondiale anche perché potrebbe emergere uno scenario globalizzato che racchiude sfasamenti ciclici tra le diverse aree con differenti velocità di ripresa per cui la conclusione del capitolo segnala che *“Resta da verificare se la ripresa anticipata dei paesi asiatici emergenti possa agire da volano per le aree più avanzate. Rimangono inoltre dubbi sulla solidità complessiva della ripresa ciclica mondiale, soprattutto in considerazione del probabile venir meno dello stimolo fiscale e monetario”*.

Prodotto interno lordo – Confronti internazionali (variazioni %)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stati Uniti	2,9	2,2	1,1	-2,8	0,8	2,2	2,3	2,3
Giappone	2,4	2,1	-0,6	-6,4	1,0	1,7	1,7	2,0
UEM	2,9	2,6	0,8	-4,7	0,2	1,7	2,0	2,1
Italia	2,0	1,6	-1,0	-5,2	0,5	2,0	2,0	2,0
Francia	2,2	2,2	0,7	-3,1	0,6	1,8	2,1	2,1
Germania	3,0	2,5	1,3	-6,2	0,2	1,7	1,8	2,0
Regno Unito	2,8	3,0	0,7	-4,3	0,0	1,8	2,3	2,7
Spagna	3,9	3,7	1,2	-4,4	-1,5	1,5	2,3	2,3
Paesi industrializzati	3,0	2,7	0,8	-4,0	0,6	2,1	2,4	2,5
Mondo	5,1	5,1	3,0	-1,7	2,3	4,1	4,3	4,3
Commercio mondiale	9,5	7,0	2,5	-16,2	1,5	5,0	6,0	6,5

Fonte: DPEF 2009-2013. Elaborazioni su dati FMI, OCSE e UE.

La presente tabella è tratta dal Dossier di Camera e Senato dedicato al DPEF.

3. L'economia italiana e le dinamiche del PIL

Il DPEF sottolinea in primo luogo il carattere delle attività produttive italiane con una forte propensione all'esportazione e il peso rilevante dell'industria manifatturiera sul valore aggiunto, per cui il crollo degli scambi internazionali ha pesantemente penalizzato l'economia italiana e gli investimenti in essere. Da questo punto di vista la dinamica del nostro paese è simile a quella tedesca.

La riduzione degli investimenti deriva da tre elementi:

- un basso livello dell'utilizzo delle capacità produttive, ovviamente correlato al contrarsi dei mercati;
- difficoltà di accesso al credito bancario;
- il calo delle possibilità di profitto delle imprese.

In compenso l'Italia sembra essere meno esposta di altre economie ai fattori specifici della crisi finanziaria anche grazie al fatto che l'indebitamento delle famiglie (60% del reddito disponibile) è assai inferiore a quello dell'area euro (93%) e che il mercato immobiliare è risultato meno vulnerabile.

Si osserva tuttavia che *“Il sistema bancario nazionale necessita di ricapitalizzazione, ma le gravi crisi bancarie emerse in molti altri paesi non si sono verificate”*.

L'indebitamento aggregato del settore pubblico e privato che era in Italia nel 1995 molto più alto che in altri paesi risulta oggi invece essere sotto la media.⁶

Vengono anche in questo caso richiamati i pur deboli segnali di inversione di tendenza, tra cui il miglioramento dell'indice di fiducia delle imprese e l'indicatore dei direttori degli acquisti.

Per quanto riguarda la produzione industriale, ad aprile, dopo nove mesi di cadute consecutive e pur continuando a contrarsi a ritmi sostenuti su basi tendenziali, ha effettuato un primo recupero su base congiunturale (+1,2%). A maggio la produzione industriale si è stabilizzata rispetto al mese precedente.

⁶ I dati vanno infatti compresi nella loro relatività. Nel '95 il debito aggregato in percentuale del PIL era del 193,3% di fronte a una media del 183, 4; oggi è del 221,0% a fronte di una media del 246,7%.

Il DPEF deve però registrare che “il contesto economico internazionale resta tuttavia difficile” e registrare che nel primo trimestre il PIL ha subito un calo del 2,6 rispetto al trimestre precedente. Siamo quindi a un -4,7% con una previsione particolarmente negativa del -5,2 su base annua.

Secondo il DPEF, che prudentemente usa il condizionale, “*l’economia italiana mostrerebbe una ripresa nel 2010, con un aumento del PIL dello 0,5%*”. Nel triennio successivo viene indicata una ripresa del 2%.

4. Consumi, investimenti, esportazioni, quote di mercato

Per quanto riguarda i consumi privati, il DPEF ipotizza un calo del 2,2% generato in primo luogo dalla difficile situazione del mercato del lavoro e dalla contrazione della ricchezza finanziaria che alla fine del 2008 ha subito una diminuzione del 13,5%.

Da segnalare la risposta positiva agli incentivi proposti per il rinnovo del parco auto. Per quanto riguarda il 2010 viene ipotizzata un aumento dei consumi delle famiglie dello 0,3% con la proiezione negli anni successivi di una crescita media del 2,1%.

Molto consistente la contrazione degli investimenti (-16,5), anche perché per quanto riguarda il secondo semestre tiene già conto delle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti introdotte dal D.L. n. 78/2009.

La contrazione degli investimenti ha determinato anche **la riduzione della domanda di finanziamento alle banche da parte delle imprese** per la prima volta dal quarto trimestre del 2004. Per altro il grado di indebitamento delle imprese risulta assai alto: “*nel 2008 la leva finanziaria delle imprese ha raggiunto il 48,7%, un livello storicamente elevato*”.

Il DPEF ipotizza invece per i settore delle costruzioni una riduzione più modesta anche se la compravendita nel settore residenziale ha conosciuto nel primo trimestre del 2009 una diminuzione del 18,7%.

Le previsioni per il 2010 sono i seguenti.

Una leggera ripresa degli investimenti in macchinari e una leggera contrazione delle costruzioni. Negli anni successivi gli investimenti in macchinari dovrebbero crescere in media del 2,8%, quelli per le costruzioni dell'1,9%.

Le esportazioni subiscono una contrazione del 19,2% nel 2009 e, per effetto del rallentamento della domanda interna, anche le importazioni subiscono un calo importante (-15,3%). Una leggera ripresa viene individuata per il prossimo anno.

Il disavanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti si collocherebbe al 3,9% in rapporto al PIL, mentre il saldo della bilancia commerciale nel 2008 è negativo per 15,5 miliardi, anche se, nello stesso periodo escludendo i beni energetici (gas e petrolio), esso risulterebbe positivo di ben 50 miliardi.

La quota di mercato dell'Italia sulle esportazioni di beni in valore ha subito una contrazione dal 4,6% del 1995 al 3,5% del 2008. Alla base di tale dinamica c'è sicuramente l'emergere di nuove forti economie con grandi capacità di esportazione come Cina, India, ma anche Brasile.

Il DPEF rileva però anche un altro fenomeno: nella comparazione coi paesi del G6 (USA, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia e Italia) è l'Italia insieme alla Germania quella che ottiene i migliori risultati sia di incremento rispetto ai paesi sopracitati, sia di minore riduzione rispetto al mercato mondiale.

5. Occupazione, Disoccupazione, Cassa Integrazione

Le note più dolenti sono quelle che provengono dal mercato del lavoro e dalle sue prospettive future. Esse per altro sono la logica conseguenza dei dati materiali della crisi prima identificati e quantificati e delle ristrutturazioni industriali e di impresa che la crisi stessa produce.

Nel primo trimestre del 2009, le unità standard di lavoro (ULA) hanno subito una contrazione dello 0,8% che risulta però assai più elevato nel comparto industriale (-1,9%).

La richiesta di cassa integrazione ha conosciuto nel primo trimestre del 2009 un formidabile balzo, +282,3% rispetto allo stesso trimestre del 2008. Negli ultimi mesi la progressione di richieste di cig ha mostrato una tendenza a ridursi rispetto ai mesi precedenti, pur mantenendosi a livelli molto alti.

Complessivamente le richieste di ore di cig nei primi 3 mesi sono state 373 milioni. Particolarmente colpiti il settore meccanico, metallurgico e chimico.⁷

Il tasso di occupazione nel primo trimestre del 2009 risulta quindi diminuito dell'1% mentre il tasso di disoccupazione è salito al 7,9%.

Le previsioni del tasso di disoccupazione per l'anno in corso sono dunque definite all'8,8%.

A differenza degli altri dati revisionali per gli anni futuri, la disoccupazione crescerebbe ancora nel 2010 e rimarrebbe su livelli assai elevati anche negli anni successivi, quelli compresi nel DPEF.

Il tasso di disoccupazione che era già alto nel 2008 (6,7%) salirebbe all'8,8% nel 2009, all'8,9% nel 2010, per scendere poi negli anni successivi rispettivamente all'8,5%, all'8,1%, al 7,7%, ma senza raggiungere il livello dello scorso anno.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica nel primo trimestre del 2009 l'aumento della disoccupazione si è concentrata al Nord e al Centro (1,1 e 1,6%), mentre al Sud è stata solo di 0,2%. Naturalmente questi dati congiunturali non modificano la ripartizione complessiva della disoccupazione che vede un tasso del 5,1% al Nord, del 7,6% al Centro e del 13,2% al Sud; questi dati spiegano il fenomeno, recentemente monitorato, di una nuova massiccia emigrazione dal Sud al Nord di forza lavoro, questa volta prevalentemente intellettuale.

Questi dati spiegano anche quelli successivi relativi al cosiddetto costo del lavoro: il costo del lavoro per dipendente aumenterebbe dell'1,7% nel 2009, mentre il costo del lavoro per unità di prodotto, come effetto della crescita negativa di produttività, risulterebbe in aumento del 4,4%.

⁷ La crisi mondiale del settore dell'auto ha naturalmente avuto un impatto particolare nel settore metalmeccanico e ha colpito pesantemente gli insediamenti produttivi in Piemonte dove l'aumento della CIG è stata superiore al 300%.

Nel 2010 il costo del lavoro per dipendente crescerebbe dell'1,6% e del 2% negli anni successivi, mentre il costo del lavoro per unità di prodotto, aumenterebbe solo dello 0,9%; c'è da supporre che questo avverrebbe per effetto delle ristrutturazioni e riorganizzazioni produttive e della riduzione conseguente del personale.

6. Il mercato del lavoro nell'area Euro

Per comprendere meglio la situazione occupazionale è opportuno fare riferimento anche al mercato del lavoro nell'Area dell'Euro, mercato del lavoro che ha continuato a deteriorarsi non solo a cavallo tra il 2008 e 2009, ma ancora negli ultimi mesi. **Il tasso di disoccupazione nell'area Euro ha raggiunto infatti a maggio secondo i dati Eurostat il 9,5%**, cioè il più alto mai registrato dal 1999, e, se si considera l'insieme dell'Unione Europea il più alto dal giugno 2005. **Le previsioni dell'OCSE sono assai negative perché valuta al 10% il consolidamento del tasso di disoccupazione per l'anno in corso nell'area Euro.** Per quanto riguarda l'Italia la stima è leggermente inferiore (8,4%) a quella indicata nel DPEF, ma è largamente superiore per quanto riguarda il 2010 (10,2%).

Tasso di disoccupazione – Confronti internazionali

(in % della forza lavoro)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ITALIA	10,1	9,1	8,6	8,4	8,0	7,7	6,8	6,1	6,7	8,4	10,2
FRANCIA	9,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,2	9,2	8,3	7,8	9,7	11,2
SPAGNA	11,1	10,3	11,1	11,1	10,6	9,2	8,5	8,3	11,3	18,1	19,6
GERMANIA	7,5	7,6	8,4	9,3	9,8	10,7	9,8	8,4	7,3	8,7	11,6
AREA EURO	8,2	7,8	8,2	8,6	9,0	9,0	8,3	7,5	7,5	10,0	12,0

Tasso di occupazione – Confronti internazionali

(in % della forza lavoro)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ITALIA	54,8	55,9	56,7	57,5	57,4	57,5	58,4	58,7	58,7	58,1	57
FRANCIA	62,1	62,8	63	64	63,7	63,9	63,8	64,6	65,2	62,7	61,4
SPAGNA	56,3	57,8	58,5	59,8	61,1	63,3	64,8	65,6	64,3	60,8	58,8
GERMANIA	65,6	65,8	65,4	65	65	66	67,5	69,4	70,7	73	70,7
AREA EURO	61,7	62,2	62,4	62,7	63,1	63,8	64,8	65,7	66,4	65,6	63,9

Fonte: Per i consuntivi, Eurostat. Per l'Italia, dati ISTAT. Per le previsioni, OSCE, Economic Outlook – Preliminary Edition, di giugno 2009.

Le tabelle sono tratte dal Dossier di Senato e Camera dedicato al DPEF.

7. Prezzi, inflazione

La crisi ha determinato una **brusca inversione della tendenza dei prezzi di molti prodotti** per cui si è passati dal picco dell'agosto 2008 (+ 4,1%) allo 0,5% del giugno 2009. Tuttavia l'analisi delle singole componenti del paniere mostra grandi differenze, con una forte riduzione dei prezzi dei beni energetici, e con aumenti (anche se contenuti rispetto al passato) per quanto riguarda molti prodotti alimentari.

Viene quindi previsto un tasso di inflazione dello 0,9% per il 2009 e dell' 1,4% nel 2010.

Il differenziale d'inflazione tra le ripartizioni territoriali e la media nazionale si è ridotto nel corso del secondo semestre del 2008 e il gennaio di quest'anno, salvo poi mostrare una inversione di tendenza, con un processo inflazionistico positivo al Sud e un tasso negativo nella ripartizione Nord occidentale.

La variazione dei prezzi ha una notevole ripercussione per quanto riguarda il valore dei salari e degli stipendi e quindi della contrattazione collettiva.

Il DPEF contiene a questo proposito una apposito riquadro "L'INDICE PREVISIONALE PER I CONTRATTI DI LAVORO" che riteniamo utile

riprodurre nella sua interezza e che deriva dall'accordo siglato tra governo e parti sociali.⁸

L'INDICE PREVISIONALE PER I CONTRATTI DI LAVORO

Il 22 gennaio 2000 il Governo e le parti sociali hanno siglato un accordo quadro sulla contrattazione salariale che il 30 aprile è stato integrato dall'Intesa per il pubblico impiego. In base a questo accordo, è stato introdotto un nuovo indicatore di riferimento per l'inflazione in sostituzione dell'inflazione programmata. Il nuovo indicatore si basa sulla previsione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo IPCA depurato degli effetti delle variazioni di prezzo dei beni energetici importati. L'indice IPCA è un indice armonizzato tra tutti i paesi europei e calcolato per l'Italia dall'ISTAT.

Le parti sociali hanno concordato di affidare all'ISAE (Istituto di Analisi Economica) la definizione della metodologia di calcolo dell'indice di riferimento per i contratti e le stime sull'orizzonte previsivo. A fine maggio l'ISAE ha presentato la metodologia di calcolo e le previsioni per il quadriennio 2009-2012: Dal 2010 si dovrà anche segnalare annualmente il valore effettivo dell'indicatore, e quindi l'entità dell'eventuale scostamento tra valore previsto e valore effettivo.

Il valore dell'indice revisionale per il quadriennio 2009-2012 è il seguente:

Inflazione IPCA al netto dei prodotti energetici importati (variazioni percentuali)

2009	2010	2011	2012
1,5	1,8	2,2	1,9

Il nuovo indice verrà utilizzato anche per la contrattazione nel pubblico impiego. Sulla base dell'intesa applicativa del 30 aprile, la definizione delle risorse per gli incrementi salariali del pubblico impiego è affidata ai Ministeri competenti (Economia e Finanze e Pubblica Amministrazione e Innovazione), previa concertazione con le Confederazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica. L'indice revisionale verrà applicato alle sole voci stipendiali e il recupero dell'eventuale scostamento (ove questo sia significativo) arriverà nel primo anno del successivo triennio contrattuale. Il nuovo modello contrattuale si applicherà ai contratti del triennio 2010-2012, per i quali devono essere presentati a breve gli atti di indirizzo e le piattaforme sindacali.

⁸ Come è noto la più importante organizzazione dei lavoratori, la CGIL, non ha condiviso l'ipotesi di accordo e non lo ha firmato. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici il documento va sotto il nome di "Intesa per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali ai comparti contrattuali del settore pubblico".

Di seguito la tabella che riassume **il quadro macroeconomico del DPEF 2009-2013**

(variazioni %)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIL	-1,0	-5,2	0,5	2,0	2,0	2,0
Importazioni	-4,5	-15,3	-0,2	3,8	4,1	4,3
Consumi nazionali	-0,5	-1,5	0,3	1,6	1,9	1,8
- spesa famiglia residenti	-0,9	-2,2	0,3	2,2	2,1	2,0
- spesa delle PA e ISP	0,6	0,5	0,4	0,0	1,2	1,0
Investimenti fissi lordi	-3,0	-11,6	0,6	2,1	2,4	2,5
- macchinari e attrezzature	-4,2	-16,5	1,5	2,0	3,0	3,5
- costruzioni	-1,8	-6,6	-0,3	2,2	1,8	1,6
Esportazioni	-3,7	-19,2	0,3	4,2	4,1	4,3
<i>Deflatore PIL</i>	2,8	2,0	1,4	1,7	1,8	1,9
<i>Deflatore consumi</i>	3,2	0,1	1,4	1,7	1,8	1,9
Occupazione (ULA)	-0,1	-2,7	-0,2	1,0	1,0	1,0
Tasso disoccupazione	6,7	8,8	8,9	8,5	8,1	7,7
Tasso occupazione	58,7	57,3	57,2	57,8	58,5	59,3
Inflazione programmata	1,7	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5

Fonte: DPEF 2010-2013. Il quadro è stato elaborato secondo le informazioni disponibili al 26 giugno 2009. Il PIL è calcolato a prezzi concatenati (base=2000) e non è corretto per i giorni lavorativi.

La tabella è tratta dal Dossier di Camera e Senato dedicato al DPEF.

8. La risposta alla crisi: il pacchetto di stimolo fiscale

In questo capitolo sono descritte le misure che i governi dei principali paesi hanno adottato per fronteggiare la crisi e in particolare quanto è stato fatto dal governo italiano.

Gli interventi sono avvenuti attraverso tre strumenti:

- finanziamenti diretti degli stati,
- garanzie a carico dello stato,

- operazioni delle banche centrali.

Gli interventi sono stati assai più forti e massicci in altri paesi europei, mentre il sostegno al sistema finanziario si è espresso in Italia in termini più contenuti. Inoltre in Italia il peso del debito pubblico e il rischio di effetti negativi correlato a un aumento dei tassi di interesse sul debito, ha spinto a delimitare l'arco di intervento pubblico. L'azione del governo è stata quindi diretta a non aggravare eccessivamente il peso del debito e nello stesso tempo di avere un impatto fiscale quanto più possibile neutrale.

Il piano anticrisi che si è articolato in diversi provvedimenti e in tempi diversi così finalizzati:

- salvaguardia del sistema creditizio;
- interventi per l'economia reale;
- sostegni al reddito;
- accelerazione di investimenti pubblici.

Il DPEF quantifica le risorse mobilitate: escludendo gli interventi a favore delle banche, pari a 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011, 2,7 miliardi nel 2008, 11,4 nel 2009, 7,5 nel 2010 e 5,8 nel 2011, così suddivise:

- o quasi metà delle risorse sono indirizzate alle imprese;
- o il 22% è destinato a interventi sul mercato del lavoro, soprattutto i finanziamenti degli ammortizzatori sociali;
- o le misure strutturali per il sostegno degli investimenti pubblici assorbono il 9%;
- o infine circa il 25% delle risorse sono dedicate a supportare il potere di acquisto delle famiglie, misure che sono soprattutto concentrate nel 2009.

Il testo stima che le misure determineranno **un impatto sull'economia reale di oltre mezzo punto** percentuale rispetto a quanto si determinerebbe in assenza di intervento. Suggerisce inoltre che l'insieme degli interventi va valutato non solo per le risorse che mette in campo, ma per la qualità delle stesse, alcune delle quali determinano esternalità positive e di maggiore efficienza sull'insieme del sistema, riducono l'incertezza e creano una fiducia tra gli operatori.

9. Finanza pubblica: il quadro tendenziale 2010-2013

L'esplosione e l'evoluzione della crisi ha determinato una serie di importanti aggiustamenti previsionali per il 2009 e gli anni successivi che sono ricostruiti in un capitolo del DPEF.

- Il DPEF del giugno 2008 indicava una crescita del PIL dello 0,9% e un indebitamento netto del 2% sul PIL.

- Nella nota di aggiornamento di settembre le stime erano +0,5% per il PIL e un indebitamento del 2,1%.

- Nel febbraio del 2009 con l'Aggiornamento del programma di Stabilità le previsioni del PIL venivano drasticamente riviste al ribasso (-2%) e l'indebitamento netto saliva al 3,7%:

- Nel mese di aprile la Relazione Unificata per l'Economia e la Finanza rivedeva ancora le stime e le indicava in -4,2% l'evoluzione negativa del PIL e un indebitamento che arrivava al 4,6%.

- Il testo in esame, presentato alla Camere a luglio, quantifica infine a -5,2% la contrazione del PIL e, tenuto conto che nel periodo gennaio-maggio si è registrata una flessione del 3,4% delle entrate tributarie rispetto all'anno precedente, avanza una stima del rapporto deficit/Pil del 5,3%.⁹

Per altro la revisione dell'entità delle entrate previste ha obbligato in sede di assestamento di bilancio 2009 a prendere atto del peggioramento del **saldo netto da finanziarie che è cresciuto di circa 37 miliardi**.¹⁰

Il DPEF indica una evoluzione del quadro economico negli anni 2010-2013 in cui il deficit di bilancio scende lentamente per arrivare al 3,8% nel 2013. In questo periodo il peso crescente della spesa per interessi che sale al 6% del PIL condiziona fortemente l'evoluzione del debito, di fronte a un saldo primario che, dopo aver avuto un segno negativo nel 2009, riprende lentamente modesti valori positivi, senza arrivare a recuperare i valori del 2008.

⁹ Questo ulteriore peggioramento viene addebitato in parte alle misure rivolte ad accelerare i pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione, che dovrebbero però venire ricompensati da un miglioramento negli anni successivi.

Come è riscontrabile la percentuale del deficit di bilancio è largamente superiore al tetto del 3% fissato dal trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità, ma tale sfioramento è un dato di tutti i paesi dell'Europa.

¹⁰ Il DPEF specifica le ragioni del deterioramento del saldo nel 2009 dovuto alle minori entrate, 4,6 miliardi di cui 1,8 miliardi di minori imposte indirette, 0,9 miliardi di minori imposte indirette, 2,2 miliardi di minori contributi sociali.

Significativi i valori assoluti del fabbisogno: quasi 43 miliardi nel 2008, più di 81 nel 2009, quasi 77 nel 2010, più di 70 nel 2011, poco meno nel 2012 e 66 nel 2013.

Il Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009

Il DPEF dedica un capitolo al decreto legge n.78/2009, sintetizzandone i contenuti e specificando che *“il provvedimento, definito in continuità con la strategia di prudenza fiscale”* adottata dal governo, dispone impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, senza comportare aggravio sui saldi di finanza pubblica. Le misure predisposte e il nuovo quadro che ne deriva determinano una *“ricomposizione del conto che non incide però sull’indebitamento per gli anni 2009-2012, determinando solo nel 2013 una marginale riduzione del deficit”*.

Dopo le modifiche apportate alla Camera dei Deputati le risorse diversamente assicurate nel periodo 2009-2012 sono state quantificate in circa 17 miliardi di euro. Le nuove misure mantengono un impatto sostanzialmente neutrale sul bilancio con un leggero miglioramento in termini di disavanzo.

Poiché tutta la seconda parte del presente Focus è dedicata a questo ampio provvedimento ad essa rimandiamo.

Dentro queste previsioni **il DPEF si propone un percorso di risanamento che sarà strettamente collegato al miglioramento della fase congiunturale; il proposito è di poter di attuare una politica più rigorosa soprattutto a partire dal 2011**, avendo come obiettivo quello di tenere sotto controllo il disavanzo pubblico con il contenimento della spesa pubblica, in particolare quella corrente primaria.

E' in questo quadro che il documento in oggetto richiama 5 elementi:

- il contrasto ai fenomeni di evasione e elusione fiscale;
- il risanamento dei bilanci sanitari;
- il federalismo fiscale con l’individuazione dei costi standard e l’innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione;
- un confronto con le parti sociali per individuare un possibile contenimento della spesa pensionistica, giudicato necessario e non rinviabile;
- sul terreno del nuovo modello contrattuale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, il governo definirà l’ammontare delle risorse da

destinare agli aumenti salariali nei limiti previsti dalla legge finanziaria. In quella stessa sede saranno anche definite eventuali risorse per la contrattazione integrativa.

In conclusione il livello del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie non sarà superiore a 61,4 miliardi di euro per il 2010, a 48,1 miliardi nel 2011 e a 40,6 miliardi nel 2012.

Il documento da anche conto **della gestione del debito** sottolineando che *“il Tesoro è riuscito a garantire con continuità ed efficienza una solida copertura al fabbisogno di cassa del settore statale, grazie anche a diverse misure di flessibilità basate principalmente su un’ampia diversificazione dell’offerta di titoli”*. Si sottolinea che il compito, nel contesto della crisi, non era facile poiché esisteva una grande pressione sui mercati dal lato dell’offerta di titoli e quindi un ambiente decisamente più concorrenziale per tutti i prenditori di fondi.

In conclusione, le aste hanno registrato un’ampia copertura in condizioni sostanzialmente in linea col mercato, sebbene le quantità offerte siano aumentate per ogni singola emissione.

DPEF 2010-2013 - Valori programmatici

(percentuali del PIL)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indebitamento netto tendenziale con Decreto Legge	-2,7	-5,3	-5,0	-4,4	-4,1	-3,7
Indebitamento netto programmatico	-2,7	-5,3	-5,0	-4,0	-2,9	-2,4
Interessi tendenziali	5,1	5,0	5,1	5,5	5,9	6,0
Interessi programmatici			5,1	5,5	5,8	5,9
Avanzo primario tendenziale con Decreto Legge	2,4	-0,4	0,2	1,1	1,7	2,3
Avanzo primario programmatico			0,2	1,5	2,9	3,5
Manovra netta cumulata sul primario			0,0	0,4	1,2	1,2
Debito pubblico tendenziale con Decreto Legge	105,7	115,3	118,2	118,6	118,5	117,7
Debito pubblico programmatico			118,2	118,0	116,5	114,1
Fabbisogno settore statale tendenziale	-3,5	-5,9	-4,6	-4,1	-3,7	-3,1
Fabbisogno settore statale programmatico			-4,6	-3,6	-2,2	-1,5
Fabbisogno settore pubblico tendenziale	-3,3	-6,1	-4,9	-4,3	-4,0	-3,3
Fabbisogno settore pubblico programmatico			-4,9	-3,8	-2,5	-1,7

Fonte: elaborazioni su dati DPEF 2010-2013

La presente tabella è tratta dal Dossier di Camera e Senato dedicato al DPEF.

Spesa per interessi: DPEF 2010- 2013 e RUEF

(milioni di euro - % Pil)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DPEF 2010-2013						
Quadro tendenziale						
Spesa per interessi	80.891	75.724	79.493	88.685	97.656	103.544
Variazione assoluta	3.676	-5.167	3.769	9.192	8.971	5.888
Variazione percentuale	4,8	-6,4	5,0	11,6	10,1	6,0
<i>in % del PIL</i>	5,1	5,0	5,1	5,5	5,9	6,0
Costo medio del debito	5,1	4,6	4,5	4,8	5,1	5,2
<i>Quadro programmatico</i>						
<i>in % del PIL</i>	5,1	5,0	5,1	5,5	5,8	5,9
RUEF						
Spesa per interessi	80.891	76.415	80.469	87.654		
Variazione assoluta	3.767	-4.476	4.054	7.185		
Variazione percentuale	4,8	-5,5	5,3	8,9		
<i>in % del PIL</i>	5,1	5,0	5,2	5,5		
Costo medio del debito	5,1	4,6	4,6	4,8		

Fonte: Elaborazioni su dati MEF

La tabella è tratta dal Dossier di Camera e Senato dedicato al DPEF.

Pubblichiamo infine un **ulteriore tabella** tratta dal dossier dei Servizi di Camera e Senato che riassume il **Conto della Pubblica amministrazione** confrontando i dati del DPEF e quelli della Relazione unificata dell'economia e della finanza.

Conto della PA 2009-2011 - Confronto tra DPEF 2010-2013 e RUEF (milioni di euro)

	Dpef 2010-2013 (a)					Ruef 2009 (b)			Differenze (a-b)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Totale entrate tributarie	445.253	447.975	463.447	481.612	501.902	447.891	450.867	462.951	-2.638	-2.892	496
<i>Imposte dirette</i>	237.492	237.380	247.219	259.489	272.938	238.348	238.612	247.225	-856	-1.232	-6
<i>Imposte indirette</i>	207.283	210.117	215.750	221.645	228.486	209.065	211.777	215.248	-1.782	-1.660	502
<i>Imposte in c/capitale</i>	478	478	478	478	478	478	478	478	0	0	0
Contributi sociali	214.359	217.603	224.570	231.456	238.658	216.518	220.214	225.967	-2.159	-2.611	-1.397
Altre entrate correnti	56.808	57.879	58.623	60.407	61.418	56.547	57.194	58.048	261	685	575
Totale entrate correnti	715.942	722.979	746.162	772.997	801.500	720.478	727.797	746.488	-4.536	-4.818	-326
Entrate in c/capitale non tributarie	6.216	5.280	5.920	5.957	6.000	6.297	5.280	5.920	-81	0	0
Totale entrate finali	722.636	728.737	752.560	779.432	807.978	727.253	733.555	752.886	-4.617	-4.818	-326
Redditi da lavoro dipendente	175.041	175.368	176.409	178.287	180.157	175.040	175.451	176.511	1	-83	-102
Consumi intermedi	132.572	133.292	135.167	138.958	143.172	131.432	133.375	135.566	1.140	-83	-399
Prestazioni sociali	291.280	298.030	306.670	316.430	328.700	291.280	297.930	306.670	0	100	0
Altre spese correnti al netto di interessi	61.385	59.625	59.885	59.844	60.538	59.976	59.393	60.010	1.409	232	-125
Totale spese correnti al netto di interessi	660.279	666.315	678.130	693.519	712.567	657.728	666.149	678.757	2.551	166	-627
<i>di cui Spesa sanitaria</i>	<i>112.929</i>	<i>114.719</i>	<i>118.364</i>	<i>122.769</i>	<i>127.677</i>	<i>113.309</i>			<i>-380</i>		
Investimenti fissi lordi	39.176	34.737	32.308	33.252	33.695	37.147	33.880	32.083	2.029	857	225
Contributi in conto capitale	27.107	23.459	22.765	22.636	22.783	25.539	22.736	22.516	1.568	723	249
Altri trasferimenti	1.663	1.637	1.429	1.224	1.128	1.384	1.637	1.429	279	0	0
Totale spese in conto capitale	67.946	59.833	56.502	57.113	57.606	64.070	58.253	56.028	3.876	1.580	474
Totale spese finali al netto di interessi	728.225	726.147	734.633	750.631	770.173	721.798	724.402	734.785	6.427	1.745	-152

Fonte: elaborazioni su dati DPEF 2010-2013 e RUEF. Gli arrotondamenti e la disponibilità dei dati in milioni di euro, possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

La tabella è tratta dal Dossier di Camera e Senato dedicato al Dpef

10. Privatizzazioni

Il DPEF dedica un riquadro particolare alle privatizzazioni. Si sottolinea che si è all'interno di un processo di stasi delle privatizzazioni, tanto più che lo scenario macroeconomico non è certo favorevole per cessioni a carattere rilevante e che in ogni caso le privatizzazioni possono essere strumento di riduzione del debito non certo comparabile a quanto avvenne negli anni '90.

Si sottolinea che lo Stato intende mantenere l'attuale quota di controllo per quanto riguarda ENEL, ENI e Finmeccanica al fine *“di presidiare settori strategici per il paese”*.

Il governo tuttavia intende proseguire nella opera di privatizzazione e si specifica che potrebbero essere realizzate operazioni di cessioni di quote di partecipazione in Poste Italiane e del capitale dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Si ipotizza anche la possibilità di apertura ai privati del capitale SACE. Viene ribadita la volontà del governo di realizzare rapidamente la privatizzazione della Tirrenia e di valutare la possibilità di collocare in borsa una quota del capitale della Fincantieri.

11. La crisi e il prodotto potenziale

Il documento contiene poi una disamina delle possibili implicazioni future della crisi attuale, cioè sulla dinamica della crescita potenziale. Infatti gli effetti della crisi potrebbero avere non solo un carattere congiunturale, ma influenzare una più complessiva revisione al ribasso della crescita potenziale con *“conseguenze sugli sviluppi delle finanze pubbliche nel medio periodo”*, in altri termini la crisi potrebbe dispiegare effetti di natura permanente. Nel capitolo dedicato all'impatto della crisi sul prodotto potenziale si ritiene infatti che la crisi economica e finanziaria potrebbe avere effetti strutturali con ripercussioni sulle dinamiche del prodotto potenziale e sulle componenti ad essi sottostanti. Le simulazioni effettuate da vari organismi internazionali presentano elevati gradi di instabilità ed incertezza, per cui la conclusione problematica avanzata

nel testo è che *“l’incertezza sulla traiettoria futura del PIL potenziale è in questo momento particolarmente elevata”*.

12. Strategie di bilancio

L’obiettivo che si prefigge i DPEF è che la politica di bilancio possa coniugare il superamento dei problemi strutturali del paese con il controllo del disavanzo pubblico.

Per questa ragione il governo di fronte alla crisi ha ritenuto di adottare misure economiche con impatto neutrale sul bilancio, anche per essere credibile di fronte agli investitori internazionali sul perseguimento del rigore nelle politiche di bilancio.

Per l’esecutivo quindi la politica di bilancio dovrà continuare ad appoggiarsi su tre pilastri:

- il sostegno alla crescita e il recupero di produttività;
- il mantenimento degli equilibri della finanza pubblica;
- la prosecuzione del sostegno temporaneo alle famiglie e alle imprese.

E’ necessario un ruolo attivo pubblico in relazione alla innovazione del capitale sia fisico che umano, alle infrastrutture materiali e sulle istituzioni sociali. Viene quindi richiamata la necessità di una modifica degli ammortizzatori sociali, viene sottolineato il ritardo rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda le infrastrutture da cui deriva la necessità di dare attuazione al piano di grandi opere già avviato.

Infine viene posto il problema della pubblica istruzione formazione e ricerca e anche e soprattutto l’operatività del settore pubblico, la cui funzionalità può ridurre i costi impliciti per l’apparato produttivo. Di qui le misure di riforma del lavoro pubblico.

Altri temi all’ordine del giorno la concreta applicazione della legge sul federalismo fiscale e la riqualificazione della spesa pubblica.

Il DPEF classifica la spesa pubblica in base a tre principali finalità:

- spese per consumi finali;
- spese per trasferimenti monetari;
- spese connesse all'accumulazione del capitale materiale.

Alcune di queste spese hanno alti gradi di rigidità ed eventuali nuove disposizioni possono sviluppare i loro effetti solo a distanza di molti anni.

Di qui anche la necessità di strumenti di misura dei risultati effettivamente conseguiti dalla amministrazione pubblica.

In conclusione: *“il miglioramento della qualità della spesa pubblica richiede la comprensione dei processi che regolano e l'individuazione dei molteplici aspetti che possono ostacolarne la piena realizzazione”*.

13. Attuazione del programma di governo

L'ultima parte del testo è dedicato a **una analisi dell'attuazione del programma di governo**.

Cinque sono le aree su cui l'esecutivo ha ritenuto di dover prioritariamente intervenire:

- o il rilancio dello sviluppo economico e l'incremento della produttività a partire dalla Pubblica amministrazione;¹¹
- o la questione della sicurezza e della giustizia;
- o il federalismo fiscale;
- o modernizzazione e adeguamento del mercato del lavoro;
- o istruzione e ricerca.

Il nostro Settore ha seguito con attenzione l'evoluzione legislativa operata coi diversi provvedimenti attraverso specifici focus o ampie schede documentazione; ad esse dunque rimandiamo, segnalando in particolare il Focus n. 25 che analizza la legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”*, nonché il Focus n. 23 sul federalismo fiscale.

¹¹ Nel testo viene elaborata una articolata stima previsionale degli effetti della riforma della pubblica amministrazione. Calcolando che nei prossimi cinque anni l'aumento della produttività totale dei fattori (TPF), frutto della diminuzione dell'assenteismo e della semplificazione delle procedure burocratiche, il **prodotto potenziale** crescerebbe in media da un minimo di 0,5% a un massimo di 1% in più all'anno rispetto a quanto si sarebbe verificato senza l'intervento riformatore.

PARTE SECONDA

La legge 102 del 3 agosto 2009 “*recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*”

1. Presentazione

Si tratta di un provvedimento varato dal governo che ha conosciuto in sede di discussione parlamentare (nelle commissioni di merito e nelle due assemblee) importanti modifiche con l'introduzione di nuove fattispecie e materie.

In data 26 giugno 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 78 "***Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali***". Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009 ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

La conversione in legge con modifiche è avvenuta alla Camera il 28 luglio 2009 e al Senato il 1° agosto 2009.

Contestualmente il Governo, come già precisato, ha varato il Decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, di cui daremo conto direttamente nelle disamina degli specifici articoli della legge. Tale decreto è stato convertito in legge con importanti modifiche relative alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale. Di queste ulteriori modifiche è stata data informazione nella scheda n. 8304 dell'Archivio giuridico.¹²

¹² La scheda è reperibile sul sito:
<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8304>

Il provvedimento in esame è considerato una manovra economica che, al pari del decreto n. 112 del 25 giugno 2008, "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*", anticipa la manovra finanziaria vera e propria. Si tratta di un provvedimento ampio ed articolato, anche se di dimensione finanziaria più contenuta rispetto allo scorso anno. In esso è disciplinata anche la proroga di termine per numerose fattispecie, nonché la proroga delle missioni di pace e il relativo finanziamento. Complessivamente si è passati dai 26 articoli iniziali del decreto ai 46 articoli della legge di conversione, suddivisi in due Titoli:

- interventi anticrisi,
- interventi antievasione e antielusione internazionale e nazionale.

Secondo le disposizioni della legge di conversione il provvedimento è entrato in vigore il 4 agosto 2009, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono però molte numerose le disposizioni che prevedono dei decreti ministeriali applicativi, per cui **la nuova legge sarà completamente operativa solo quando saranno emanati i circa 40 decreti ministeriali necessari.**¹³

Dopo le modifiche approvate dal Parlamento, le risorse individuate dal provvedimento corrispondono a circa 17 miliardi di euro di cui 10,6 miliardi di euro di maggiori introiti e 6,4 miliardi di risparmi, che vanno ad alimentare circa 16,5 miliardi di utilizzi.

Nel presente focus si sintetizzano le nuove normative ripartite nelle diverse materie attraverso la disamina degli articoli di riferimento dedicando una particolare attenzione alle disposizioni a maggior impatto sociale ed istituzionale.

Per quanto riguarda la parte relativa alla Pubblica Amministrazione, oggetto di numerose norme contenute nell'articolo 17 "*Enti pubblici: economie,*

¹³ Sono tre i ministeri interessati alla emanazione dei decreti, il ministero dell'Economia, il ministero del Lavoro, il ministero dell'Ambiente. Anche l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del demanio sono interessati a definire importanti provvedimenti attuativi.

controlli, Corte dei Conti” è stata stralciata dal presente Focus e per essere inserita in altro Focus di prossima pubblicazione dedicato alla Riforma delle PA.

2. Interventi di settore

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali (articolo 1)

Le nuove disposizioni disciplinano il rafforzamento e l'estensione degli ammortizzatori sociali.

o **I lavoratori che percepiscono trattamento di sostegno al reddito** in costanza di rapporto di lavoro, cioè in cassa integrazione guadagni (cig), sia ordinaria che straordinaria o in deroga, possono essere utilizzati in progetti di formazione e riqualificazione che possono includere anche attività produttive, cioè lavorative, connesse all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore è possibile sulla base di uno specifico accordo siglato dalle stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo sugli ammortizzatori. L'azienda deve corrispondere al lavoratore la differenza tra il valore del trattamento di sostegno e la normale retribuzione. Se la copertura della cig a zero ore è l'80% del salario il datore di lavoro dovrà corrispondere il 20% a completamento. Questa parte del reddito, che mantiene natura retributiva, sarà soggetto alle ordinarie trattenute contributive e fiscali. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono stabilite attraverso un Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia. **La norma prevede una copertura finanziaria di 20 milioni di euro per il 2009** e di 150 milioni di euro per il 2010, recuperate dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 1 lettera a del D.L. n. 185 del 20-11-2008.¹⁴

o **Dal 2009 va a regime il finanziamento di 13 milioni annui (già stabilito per il 2008) al Fondo di Rotazione.** Si tratta di un fondo che ha la funzione di favorire l'accesso sociale e europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti riguardanti la formazione professionale.

o **Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione** guadagni straordinaria a causa della cessazione dell'attività dell'intera azienda sono aumentate le risorse per il 2009 di 25 milioni.

¹⁴ Questa tipologia di copertura che rimanda ai Fondi FAS, cioè i Fondi per le aree sottosviluppate, ha provocato numerosi rilievi, correlati alla preoccupazione che ciò determini una penalizzazione delle risorse disponibili per il mezzogiorno.

○ **L'integrazione salariale per i lavoratori che hanno conosciuto una riduzione dell'orario** di lavoro in seguito alla stipula di un **contratto di solidarietà** disciplinato dalla legge n. 249 del 2004 e successive modifiche viene aumentata del 20%, cioè dal 60% all'80% della retribuzione. **La misura è in via sperimentale e riguarda gli anni 2009 e 2010** ed ha copertura massima di 40 milioni per l'anno in corso e di 80 milioni per il 2010. Anche in questo caso l'attuazione della disposizione è demandata a un decreto del ministro del lavoro. Per il finanziamento si attinge alle risorse di cui al precedente punto. L'Inps, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi, consentendo l'erogazione entro i limiti previsti dallo stesso decreto.

○ **I lavoratori destinatari di sostegni al reddito che intendono intraprendere un'attività autonoma**, avviare una auto o microimpresa o associarsi in cooperativa possono chiedere in una unica soluzione l'importo non fruito dei sussidi. La disposizione riguarda sia i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, sia lavoratori in cassa ordinaria o straordinaria. **Il lavoratore per accedere al beneficio deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.** Nel caso in cui il lavoratore fosse in mobilità, il numero di mesi a cui ha diritto è un massimo di 12. Anche in questo caso le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro.

○ **Viene stabilita una maggiore flessibilità di utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali.** I 100 milioni aggiuntivi stanziati dal decreto legge n. 185 del 2008 a favore dei lavoratori a progetto, potranno essere destinati in tutto o in parte a incrementare le risorse del fondo sociale per l'occupazione.

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni (art.1bis)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con Decreto del Ministro del lavoro **possono essere emanate norme in deroga per sostenere il reddito di alcune categorie di lavoratori che sono esclusi dagli ammortizzatori sociali.** Si stabilisce che tale disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI

Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome (articolo 22-bis)

La Tesoreria dello Stato è autorizzata, eventualmente anche in più anni, **ad effettuare la compensazione degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma**, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica, a decorrere dall'anno 2005. Non possono essere inserite in queste misure di compensazione le somme destinate al finanziamento della sanità. Questa procedura vale nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma.

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E SCUDO FISCALE

Contrasto ai paradisi fiscali (articolo 12)

L'articolo si prefigge di migliorare la cooperazione tra gli stati per favorire l'emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

Si dispone che in deroga a ogni vigente disposizione gli investimenti e le attività finanziarie detenute in stati o territori con fiscalità privilegiata e che non siano dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, siano considerati redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria da parte del soggetto interessato.

La norma prevede quindi il ribaltamento della prova presumendo automaticamente che i fondi nei paradisi fiscali siano oggetto di evasione fiscale. Tale disposizione riguarda i procedimenti di natura fiscale e non quelli a carattere penale.

Gli interessati a questa norma di “presunzione” sono:

- persone fisiche,
- società semplici,
- associazioni equiparate,
- enti non commerciali,
- trust (che non svolgono attività commerciale).

La norma prevede un inasprimento delle sanzioni:

- in caso di omessa dichiarazione questa viene aumentata dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute;
- in caso di infedele dichiarazione l'incremento della sanzione viene aumentata dal 100% al 200%.

Viene istituita una unità speciale dell'Agenzia delle entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza finalizzata al contrasto e alla acquisizione delle informazioni.

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13)

Si dispongono norme più restrittive per quanto riguarda gli arbitraggi fiscali internazionali relative alle *Controlled foreign companies (Cfc)*, cioè le società controllate estere che sono disciplinate dall'art. 167 del Testo unico sulle imposte dei redditi. Il provvedimento riguarda, da un lato società ed enti localizzati in stati o territori con regimi fiscali privilegiati, e dall'altro tutte le controllate estere (ovunque esse si trovino) che siano soggette a un limitato livello di tassazione effettiva e che svolgano determinate attività. Alcune delle restrizioni introdotte non si applicano se *“il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”*.¹⁵

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (art. 13-bis)¹⁶

Si tratta del cosiddetto *scudo fiscale* cioè della normativa che permette il rientro dei capitali esportati e detenuti illegalmente all'estero attraverso una sanatoria, cioè con il pagamento di una imposta di contenuta entità.¹⁷ A giudizio di molti osservatori la stretta sulle controllate estere e sulle attività detenute in paesi stranieri ha la funzione di rendere più efficace ed operativa la disposizione sul rientro dei capitali.

Lo “*scudo fiscale*” è già stato realizzato in due altre occasioni, nel 2001-2002 e nel 2003, tanto è vero che le attuali disposizioni fanno

¹⁵ Nelle previsioni del governo le due nuove norme dovrebbero comportare nel 2010 rispettivamente un gettito fiscale di 606 milioni e di 415 milioni.

¹⁶ Come già specificato questa normativa ha subito ulteriori modifiche con la legge di conversione di cui viene dato conto nella scheda n. 8304 dell'archivio giuridico, reperibile sul sito. <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8304>

¹⁷ Si calcola che l'ammontare di questi capitali “fuggiti” sia intorno ai 550 miliardi di euro.

riferimento, salvo alcune varianti, a quanto già previsto nel passato: si tratta della legge n. 409 del 23 novembre 2001, la cui normativa è stata poi reiterata con la finanziaria per il 2003. In quel caso il fisco fu molto generoso stabilendo una aliquota di appena il 2,5% e nessuna sanzione per l'evasione delle tasse.¹⁸ Il condono fu totale e tombale e venne anche garantito l'anonimato.

La nuova norma dispone una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sia detenute fuori del territorio dello Stato fuori dall'osservanza della legge, a condizione che:

- **siano rimpatriate** in Italia se collocate in Stati non appartenenti all'Unione Europea,
- **oppure regolarizzate o rimpatriate** nel caso in cui siano detenute in Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

La norma si riferisce a capitali o attività detenute all'estero il 31 dicembre del 2008.

I tempi della regolarizzazione e/o rimpatrio sono stabiliti dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 e si realizzano con una dichiarazione riservata, tramite un intermediario finanziario, nella quale sono indicate la natura e l'ammontare delle attività in oggetto.

La regolarizzazione permette di mantenere all'estero il denaro e le altre attività e può essere utilizzata sia per attività finanziarie che per attività di diversa natura (immobili, oggetti preziosi).

Il rimpatrio può avvenire tramite il rientro del denaro e delle attività di natura finanziaria, oppure tramite il trasporto a seguito delle attività del contribuente, oppure tramite quella "giuridica". I soggetti, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che possono usufruire dello "scudo fiscale" sono:

- persone fisiche,
- enti non commerciali,
- società semplici,
- associazione equiparate.

L'ammontare dell'imposta si applica calcolando su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti e con una

¹⁸ Complessivamente le regolarizzazioni interessarono 31,719 miliardi e i rimpatri 46,042 miliardi di euro.

aliquota sintetica del 50% all'anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. **Si paga quindi un forfait di 1% ogni anno per un massimo di 5% su cinque anni di capitali detenuti illegalmente all'estero.**

Il comma 3 dispone che il rimpatrio e la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e che non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa e giudiziaria, in via autonoma o amministrativa.

Il decreto legge contestuale, prima richiamato ha introdotto una fondamentale modifica aggiuntiva alla presente disposizione, specificando che sono esclusi i *“procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

La non punibilità è riconosciuta dalla legge solo per due reati tributari: dichiarazione omessa o infedele; il ricorso allo scudo fiscale non provoca quindi l'estinzione di altri reati tributari e tanto più di reati non tributari, compresi i reati in materia di riciclaggio. Il ricorso allo “scudo fiscale” non è, di per sé, causa di sospetto.

Infine la norma in oggetto, facendo esplicito riferimento all'articolo 14, comma 2 del Decreto 350 del 2001 convertito in Legge n. 409 del 2001, di cui sopra, **dispone e regola il completo e assoluto anonimato fiscale ai soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione.** Si dispone infatti che *“gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate”*.

Si stabilisce che **le maggiori entrate** siano destinate alle finalità indicate nell'articolo 16, comma 3 della presente legge, cioè all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti¹⁹.

¹⁹ Si stima che il gettito della sanatoria potrebbe portare alle casse statali circa 3 miliardi.

CONDONO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (COMMI DALL'8-QUINQIESDECIES ALL'8-DUODEVICIES DELL'ARTICOLO 15)

Si dispone la **possibilità per i Comuni di prevedere il condono delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada** per i verbali che siano stati elevati entro il 31 dicembre 2004 mediante il pagamento da parte del debitore di:

- una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria,
- spese di procedimento e notifica,
- un aggio per l'agente della riscossione del 4% sul riscosso.

La disposizione è valida sia per gli importi iscritti a ruolo, sia per quelli per cui è stata fatta l'ingiunzione di pagamento.

L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo non comporta il diritto al rimborso.

CONTRATTI PUBBLICI

Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici (articolo 4-quater)

L'articolo modifica il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare viene ridefinita la verifica delle offerte anomale negli appalti, eliminando l'obbligo di presentazione dei ribassi già in sede di offerta. Sarà l'amministrazione a chiedere le giustificazioni che dovranno essere fornite entro 15 giorni ed eventuali ulteriori precisazioni entro 5 giorni.

Inoltre, nel caso in cui sia precisato nel bando viene modificato il meccanismo di esame delle offerte; in alternativa allo scorrimento sarà possibile un esame in parallelo delle diverse proposte.

Vengono introdotte delle modifiche anche alle procedure relative alle Grandi opere nel quadro della legge obbiettivo. Le amministrazioni interessate avranno soltanto più 60 giorni (non novanta) per fornire le proprie valutazioni sul progetto preliminare e definitivo e si precisano le procedure da applicare per i progetti di opere strategiche già in essere.

CONTRATTI SECRETATI (ARTICOLO 4 COMMA 4 BIS)

La norma modifica il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di **includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti secretati, anche l'amministrazione finanziaria**, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.²⁰

COOPERATIVE EDILIZIE (ARTICOLO 4-TER)

All'interno *dell'articolo 4-ter* sono contenute anche una serie di disposizioni relative alle cooperative edilizie; i soci dovranno versare una maggiore imposta sia per l'acquisto in proprietà sia per le assegnazioni in godimento: aumenta anche l'IVA dal 4 al 10% sugli acconti versati in acconto che attualmente non pagano l'imposta in attesa del rogito. Queste misure sono state rese necessarie poiché la Comunità Europea aveva iniziato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con questa disposizione si dispone l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ed ambulanti. Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle categorie, a verificare la sussistenza del documento.

²⁰ Il citato art. 17 ("Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza") dispone che *"le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo"*.

ENERGIA

Interventi urgenti per le reti di energia (articolo 4)

La norma individua le modalità di interventi urgenti, e quindi in deroga alle normali procedure per l'effettuazione delle reti di energia. **La norma prevede di effettuare grandi opere infrastrutturali** con poteri e mezzi straordinari come quelli derogatori delle ordinanze previste in occasione di calamità naturali. Esse diventano quindi oggetto di intervento comparabili a quelli della Protezione civile. Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture, sentito il ministro per la Semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché d'intesa con le regioni e le province autonome, gli interventi relativi alla produzione di energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza per lo sviluppo socio-economico e che debbono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Il decreto legge del Consiglio dei Ministri approvato in sede contestuale all'approvazione della legge modifica, come richiesto dal Presidente della Repubblica, il comma disponendo che la concertazione avvenga anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per questi interventi è quindi prevista la nomina di uno o più Commissari che, sentiti gli Enti locali interessati, emana atti, provvedimenti, cura le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, avvalendosi, se necessario dei poteri di sostituzione e deroga. Anche rispetto a questa disposizione **il decreto legge contestuale ha apportato una modifica importante: i poteri di sostituzione e deroga dei commissari sono previsti solo nel caso in cui le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario.**

FILIERA AGROALIMENTARE

Interventi in favore della filiera agroalimentare (articolo 4-septies)

Si dispone che vengano versati all'Istituto agroalimentare Spa (Isa) 20 milioni nel 2009 e 130 nel 2010, per i compiti dell'Istituto, in favore della filiera alimentare. L'utilizzo di tale importo da parte dell'ISA è soggetto al vincolo territoriale: l'85% delle risorse deve essere destinato a favore del Mezzogiorno e il restante 15% alle aree del centro-nord.

FLUSSI FINANZIARI

Flussi finanziari (articolo 16)

L'articolo individua in base ai diversi articoli della legge le maggiori e minori entrate nonché le maggiori e minori spese determinando le coperture finanziarie necessarie rispetto ai diversi provvedimenti ripartite per ciascun anno.

FORZE ARMATE E MISSIONI INTERNAZIONALI

Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato (articolo 24).

Viene modificata la **legge n. 124 del 3 agosto 2007 di riforma dei servizi di informazione** per quanto riguarda la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classificazioni di sicurezza.

Vengono prorogate per altri due semestri le misure di controllo del territorio da parte delle Forze armate, incrementate inoltre di 1250 unità. I militari adibiti a questa funzione salgono così a circa 4250. Vengono anche stabilite le indennità.

Infine sono stanziati 510 milioni per la proroga della partecipazione italiana ai missioni internazionali dal 10 luglio al 31 ottobre del 2009.

Il decreto legge iniziale conteneva numerosissimi commi che disponevano la tipologia di intervento rispetto a ciascuna missione e le misure relative

comprese le spese relative e gli emolumenti per il personale militare, di Polizia, della Guardia di Finanza e di altro personale con specifiche professionalità.

Tali disposizioni sono state stralciate in apposito provvedimento, la Legge 3 agosto 2009, n. 108 "*Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2009.²¹ La legge in oggetto è stata approvata dalla Camera il 23 luglio del 2009 e dal Senato il 30 luglio del 2009.

GIOCHI

Disposizioni in materia di giochi (articolo 15-bis)

La norma dispone **che per gli apparecchi e i congegni da gioco che risultino per oltre 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica nazionale, decade il nulla osta** rilasciato dal ministero dell'Economia-Amministrazione autonoma dei monopoli. Viene aumentata a 4000 euro la sanzione per coloro che distribuiscono o installano in luogo aperto al pubblico apparecchi che non hanno le caratteristiche previste dalle legge. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo della Amministrazione autonoma dei monopoli si applicano anche per ambienti destinati ad ospitare apparecchi di gioco non collegati alla rete telematica.

Piano straordinario di contrasto del gioco illegale (articolo 15-ter)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli **promuove un piano straordinario di contrasto al gioco illegale**. A tal fine viene creato una apposito comitato presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli, di cui fanno parte Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di Finanza. Viene istituita un apposita banca dati presso la stessa Amministrazione autonoma.

²¹ La legge è reperibile sul sito: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/091081.htm>

Rilascio di concessioni in materia di giochi (articolo 21)

Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, **la gestione delle relative attività è affidata in concessione a soggetti scelti con procedure aperte, competitive e non discriminatorie.** La norma fa riferimento alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita. Le concessioni sono rinnovabili solo una volta e per la durata massima di 9 anni (5+4) Viene prorogata fino al 31 gennaio 2012 la distribuzione della rete di Lottomatica delle lotterie ad estrazione istantanea indette durante l'attuale concessione, se Lottomatica si aggiudica anche la nuova concessione. Le lotterie nazionali ad estrazione differita continuano ad essere gestite dai Monopoli. Un decreto del presidente del Consiglio può rideterminare le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma di stato e delle Agenzie fiscali al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza di contrasto all'illegalità e l'evasione fiscale, con riferimento al settore del gioco pubblico.

Monopoli di Stato (articolo 15, comma 8-decies e comma 8-quaterdecies)

I monopoli di stato possono costituire delle commissioni per il monitoraggio e il controllo degli adempimenti connessi alle concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici.

L'amministrazione autonoma dei monopoli può affidare l'accertamento di illeciti in materia di giochi alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Riassegnazione dei fondi per le strutture irrigue (articolo 16-bis)

Si dispone che a valere sulle economie realizzate fino al 2008 rispetto ai fondi assegnati, **il commissario ad acta, sia autorizzato ad utilizzarle per far fronte agli oneri accessori per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui** che devono essere approvati dal Cipe.

INTERVENTI PER LE IMPRESE E FAMIGLIE

Contenimento del costo delle commissioni bancarie (articolo 2)

In queste disposizioni vengono definite nuove regole per quanto riguarda **il costo delle commissioni bancarie**. Dal 1° novembre 2009 la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici e gli assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni bancari la data limite è di tre giorni. Per quanto riguarda la data disponibilità economica per il beneficiario esso non può superare i 3 giorni per quanto riguarda le prime due tipologie di titoli e i cinque giorni per il secondo tipo. A decorrere dal 1° aprile 2010 per tutti i titoli la data limite è di quattro giorni.

Per quanto riguarda il massimo scoperto viene posto un tetto allo 0,5%; la norma stabilisce infatti che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente non possa comunque superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo così come previsto dall'art. 8 del Decreto legge n. 7 del 2007 e come ulteriormente disciplinato dall'art. 2 del decreto legge n. 185 del 2008, non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta della banca cessionaria dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie, la banca cedente è comunque obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. La banca cedente potrà avvalersi sulla banca cessionaria nel caso in cui ciò sia dovuto a cause ad essa imputabili.

Nell'ambito dei programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla lotta contro la povertà vengono stanziati 1,8 milioni all'anno a partire dal 2010 in favore del Comitato italiano permanente per il microcredito. Le risorse sono reperite tramite una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Riduzione del costo dell'energia (articolo 3)

Per promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia entro 40 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dello Sviluppo economico

adotta un decreto che imporrà ai grandi importatori di gas naturale di offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard di metri cubi, modulabili su base mensile attraverso procedure concorrenziali non discriminatorie e alle condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'obiettivo è di calmierare il prezzo del gas e quindi anche quello dell'energia. Il prezzo di vendita sarà stabilito dal Ministro dello sviluppo economico e si baserà sui prezzi medi rilevati sul mercato europeo e anche in riscontro della congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamenti sostenuti dal cedente.

La eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente, sono destinati a vantaggio dei clienti finali industriali che evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo di prelievo di gas secondo determinati criteri definiti dal Ministro dello sviluppo.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta a introdurre una serie di misure rivolte a garantire una efficiente gestione dei volumi di gas ceduto, tra cui la “degressività” nelle tariffe del trasporto di gas naturale e adeguare la disciplina di bilanciamento del gas naturale attraverso meccanismi di flessibilità che avvantaggino i clienti finali, compresi quelli industriali.

Si dispone il diritto ad avere emissione di “certificati verdi” in relazione a energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.

Alle aziende distributrici di energia elettrica con meno di 5 mila punti di prelievo vengono riconosciute agevolazioni a titolo di integrazione tariffaria al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza.

INTERVENTI PER LE IMPRESE

Detassazione degli investimenti in macchinari (articolo 5)

E' la norma definita comunemente *Tremonti ter*, poiché in due altre occasioni sono state predisposte analoghe misure di detassazione su proposta del Ministro Tremonti, anche se la disposizione in esame assume, in questo caso, una configurazione assai diversa.²²

- **Il provvedimento dispone la detassazione del 50% degli investimenti delle imprese in macchinari e apparecchiature** secondo una specifica lista di riferimento.²³ La misura ha un periodo limitato di applicazione, dall'entrata in vigore della legge fino alla al 30 giugno del 2010. I beni oggetto dell'investimento devono essere "nuovi" cioè quando escono come tali dal produttore, ma anche quando sono rivenduti con attestazione di mancato utilizzo.
- Il calcolo dell'agevolazione è direttamente proporzionale all'investimento effettivamente eseguito.²⁴ Poiché la norma parla di "esclusione" dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% degli investimenti, l'agevolazione ha rilevanza solo ai fini IRES o IRPEF e non ha effetto per l'IRAP. Una specifica certificazione è prevista per quelle imprese titolari di attività industriali a rischio di incidenti.
- L'incentivo viene revocato se l'imprenditore cede a terzi o ad attività estranee all'esercizio di impresa i beni oggetti dell'investimento prima del secondo periodo di imposta.
- L'agevolazione può essere fruita solo esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
- I vantaggi fiscali per le imprese sono quantificati in circa 4,54 miliardi di euro.

²² Le precedenti misure di agevolazione fiscale erano contenute rispettivamente nella legge n. 357 del 1994 all'art. 3 e nella legge n. 383 del 2001.

²³ Si tratta in particolare macchine utensili, ma comprende anche motori e turbine nonché compressori gru e ascensori; non comprende invece capannoni industriali o computer e unità periferiche. L'elenco completo è reperibile sul sito:

<http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28>

²⁴ Nelle precedenti versioni il bonus fiscale era correlato a un aumento degli investimenti rispetto alla media di quelli effettuati nei cinque anni precedenti. Oggi ne beneficiano indistintamente tutti coloro che acquistano nuovi beni strumentali. Inoltre la nuova formulazione esclude ogni dubbio sul fatto che accedono al beneficio anche le aziende che, considerasi gli anni della crisi, non chiudano l'esercizio in utile.

- **Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone perfezionati nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, scatta una detassazione** per cinque anni, pari al 3% dell'aumento sottoscritto dalle persone fisiche. L'agevolazione vale fino a un importo di 500.000 euro.
- Il Ministero dell'economia per sostenere le piccole e medie imprese è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per **favorire pratiche di moratoria dei debiti delle PMI in difficoltà**. Si tratta di imprese :
 - con meno di 250 dipendenti;
 - con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o con attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro;
 - devono essere imprese "in bonis" cioè che si trovano in temporanee difficoltà finanziaria .²⁵

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa (articolo 6)

La norma dispone che per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi a più avanzata tecnologia, entro il 31 dicembre si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali da parte di imprese e professionisti, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza (articolo 7)

Si tratta di una agevolazione che interviene a favore delle banche ma, che determina però anche una ricaduta positiva sulle imprese. Si dispongono infatti **maggiori possibilità di svalutazione fiscale dei crediti delle banche e degli enti finanziari al fine di incentivare l'erogazione di finanziamenti alla clientela**. Le nuove regole opereranno da quest'anno e comportano per i crediti in sofferenza uno sconto fiscale elevato da 0,3 a 0,5%. In altri termini la concessione di nuovo maggior credito alle imprese equivale a maggior deducibilità fiscale delle svalutazioni.

²⁵ Il 3 luglio stesso è stata firmata una intesa tra l'ABI e le associazioni di categorie che prevede una sospensione di 12 mesi delle quote capitale delle rate del mutuo vantate dalle banche e una sospensione di 12 mesi o di 6 mesi della quota capitale delle operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare e mobiliare. Il testo dell'intesa è reperibile sul sito: <http://www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml> .

Sistema "export banca" (articolo 8)

Viene creato un nuovo sistema integrato di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese grazie a una "export banca" costituita dalla Cassa depositi e prestiti. La CDP che, secondo una prima normativa, poteva utilizzare le risorse del risparmio postale per finanziare direttamente le operazioni di interesse pubblico, essenzialmente infrastrutture collegate a scelte degli Enti locali e successivamente anche finanziare le piccole e medie imprese, potrà ora sostenere le operazioni di internazionalizzazione delle imprese, per altro garantite dalla Sace.²⁶ Quindi con l'ombrello di protezione e con il rischio dello Stato.

Tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 9)

La norma dispone una serie di misure, tra cui la riorganizzazione organizzativa delle PA, al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti. Viene previsto lo stanziamento di risorse per sbloccare i pagamenti dei debiti accumulati (vale solo per le amministrazioni statali) meccanismi per evitare che se ne determinino di nuovi (valgono per tutte le amministrazioni tranne la sanità).

Esse sono:

- a. obbligo di adottare misure organizzative e di pubblicarle sul sito internet,
- b. obbligo per i dirigenti e/o i responsabili che adottano atti di spesa di accertare che il programma di pagamenti sia compatibile con le disponibilità e con i vincoli di finanza pubblica,
- c. obbligo di adottare le misure necessarie nel caso di ritardo dei pagamenti.
- d. Per quanto riguarda le Regioni commissariate è stata introdotta una forma di tutela per i pagamenti dovuti verso altre amministrazioni pubbliche onde evitare ulteriori ritardi di queste ultime nel pagamento dei fornitori privati.²⁷

²⁶ Sace –Servizi assicurativi di Commercio Estero S.p.A. è una Agenzia di credito all'Esportazione, che fornisce prodotti per l'assicurazione, il finanziamento e la gestione del credito. E' controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

²⁷ La direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 3 agosto 2009 ufficializza lo stanziamento di 7 miliardi per i pagamenti delle Pa. In essa si dispone che il Ministero dell'economia adotti gli atti occorrenti

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (articolo 10)

La norma introduce nuove disposizioni per **l'utilizzo del credito IVA compensabili con la finalità di contrastare l'evasione**; nello stesso tempo prevede dal 2010 la possibilità di un incremento dei crediti annui compensabili da 500.000 a 700.000 euro, la cui realizzazione è demandata a un Decreto del Ministero dell'Economia.

Affitto di beni agricoli di proprietà dello stato e degli enti pubblici (articolo 4-quinquies)

Per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Agenzia del demanio d'intesa con il **ministero delle Politiche Agricole individua i beni di proprietà dello Stato, non utilizzati per altri fini, che possono essere affittati a giovani imprenditori agricoli**. Anche gli enti pubblici statali possono compiere la stessa operazione su beni di cui siano proprietari previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. Il 90% dei proventi è versato allo Stato. Il Ministero delle Politiche agricole dovrà presentare una relazione annuale alle Camere anche al fine di alienare tali beni.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE E I CITTADINI

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (articolo 1-ter)

Questo articolo, **frutto di una complessa discussione parlamentare e pubblica**, introduce disposizioni rivolte a sanare le situazioni di irregolarità contrattuale o anche di permesso di soggiorno in Italia di lavoratrici e lavoratori che svolgono lavoro di colf o di badanti presso le famiglie. **La normativa si è resa necessaria non solo per il numero di famiglie coinvolte, ma anche per la dimensione sociale del fenomeno che è diventato un elemento portante del sistema di assistenza sociale nel nostro paese.**

Le disposizioni si applicano ai datori di lavoro italiani o stranieri (titolari questi ultimi di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

per attribuire alle pubbliche amministrazioni un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi. Essa è reperibile su:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_anticrisi260609/direttiva_pagamenti.pdf

che alla data del 30 giugno avessero alle loro dipendenze, irregolarmente, da almeno tre mesi lavoratori italiani o cittadini di uno Stato dell'unione europea ovvero lavoratori extracomunitari **comunque presenti sul territorio nazionale (i cosiddetti clandestini) e che continuino ad occuparli rispetto a due possibili tipi di mansione:**

- assistenza per se stessi o per un componente familiare, anche non conviventi che siano affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per sanare la situazione di irregolarità i datori di lavoro devono presentare dichiarazione dal 1° al 30 settembre del 2009 della sussistenza del rapporto di lavoro.

- o Tale dichiarazione va presentata l'INPS se il lavoratore da regolarizzare è italiano o è un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europa;
- o va invece presentata per via telematica allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'art 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni se si tratta di un lavoratore extracomunitario.

La dichiarazione di emersione potrà essere fatta solo dopo aver pagato per ciascun lavoratore **un tributo forfetario di 500 euro**, contributo non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

La richiesta di regolarizzazione può essere fatta per l'assunzione della colf solo se il datore di lavoro, tramite la dichiarazione dei redditi può dimostrare un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro se si tratta di un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro se si è in presenza di un nucleo con più percettori di reddito conviventi.

Nessun limite di reddito viene previsto per le badanti, ma in questo caso è necessario un certificato del medico personale o dell'ASL che attesti le limitazioni dell'autosufficienza dell'assistito, compresa la necessità eventuale di avvalersi di due badanti.

Ogni famiglia potrà regolarizzare al massimo una colf e due badanti stranieri, non viene previsto alcun limite per lavoratori italiani o comunitari. La retribuzione convenuta non potrà essere inferiore a quella stabilita nel contratto nazionale di riferimento; l'orario lavorativo non potrà essere inferiore alle 20

ore settimanali. Qualora più datori di lavoro vogliano assumere lo stesso lavoratore devono assicurare ciascuno un minimo di 20 ore settimanali.

Il datore di lavoro che è in attesa di risposta alla domanda di nulla osta di assunzione operata nell'ambito delle disposizioni su flussi migratori 2007, può chiedere la regolarizzazione in base alla presente normativa.

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità delle dichiarazioni e acquisito il parere della questura sulla non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione di procedimenti disposti dall'articolo in oggetto **sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi** del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di colf o badante per violazione delle norme:

- relative all'ingresso o al soggiorno nel territorio nazionale,
- relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Nel caso in cui non sia presentata la dichiarazione od essa sia rigettata, la sospensione cessa.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS e il rilascio del permesso di soggiorno determinano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso salvo nei casi previsti dal comma 13 che stabilisce che non possano essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari che:

- siano stati accompagnati alla frontiera per motivi di sicurezza, ordine pubblico, terrorismo;
- siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per un reato per cui sia previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Se il contratto di soggiorno viene stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione con dati non corrispondenti al vero è nullo ai sensi dell'art. 1344

del Codice civile e, conseguentemente, anche il permesso di soggiorno correlato è revocato.

Misure sanzionatorie sono previste per coloro che presentano false dichiarazioni o concorrono. Nel caso di contraffazione o alterazione di documenti si applica la pena di reclusione da uno a sei anni.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro a determinare la destinazione del contributo forfetario per far fronte ai compiti e all'organizzazione relativi alla presenti disposizioni e in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato. Sempre con proprio decreto il Ministro del lavoro determinerà anche le modalità della corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti i tre mesi.

Il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato viene incrementato di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni per il 2010, per far fronte agli effetti prodotti dalle norme in oggetto. Sarà un Decreto del Ministro del lavoro a stabilire la ripartizione del finanziamento, sentita la conferenza permanente, tenendo conto della presenza di lavoratori extracomunitari.

L'ultimo comma dell'articolo quantifica gli oneri netti derivanti dalla nuova normativa in 77 milioni di euro per il 2009, 294 milioni di euro per il 2010, 371 per il 2011 e 321 a decorrere dal 2012: la copertura di queste spese viene individuata per 60 milioni per il 2009 con le risorse aggiuntive del contributo forfetario, per 17 milioni per il 2009 e per le altre centinaia di milioni degli anni successivi in una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente in quanto le nuove disposizioni comporteranno maggiori entrate contributive per l'Istituto.

La relazione svolta sul provvedimento al Senato quantifica in 1,5 miliardi di euro i nuovi introiti prodotti dalla normativa di regolarizzazione.

L'INPS avrà il compito di comunicare al Ministero dell'Interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari al fine di valutare i requisiti di permanenza degli stessi.

Obbligazionisti e azionisti Alitalia (articolo 19 comma 3 e 4)

Salgono al 70,97% del valore nominale i rimborsi per i piccoli obbligazionisti Alitalia. Si prevede il rimborso anche dei piccoli azionisti che potranno cedere al ministero dell'economia i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotte del 50%, pari a 0,2722 euro per singola azione. Il cambio è con titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Si pone anche un tetto ai rimborsi fissato a 100 mila euro per ciascun obbligazionista e 50 mila euro per ciascun azionista. Le domande di rimborso dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2009.

Class action (articolo 23 comma 16)

Si dispone un'ulteriore proroga al 1° gennaio 2010 dell'entrata in vigore delle norme relative alla cosiddetta *class action*.

La *class action* è stata introdotta con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/07) che ne ha delineato i contenuti inserendo l'articolo n. 140 bis nel Codice di consumo e ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° luglio 2008. Tale data è stata spostata dall'attuale governo con disposizione del DL n. 112/08 al 1° gennaio 2009 e poi con il DL n. 207/08 (milleproroghe) al 1° luglio 2009. Infine con la norma in oggetto tale data viene ulteriormente spostata all'inizio del prossimo anno.

Nel frattempo con l'approvazione della Legge n. 99/09 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" le norme sulla *class action* sono state completamente riscritte.²⁸

La nuova norma modifica sostanzialmente la vecchia legge, per altro, come si è visto, mai entrata in vigore. L'azione di *class action* può essere agita sia da singoli consumatori in grado di aggregare gli interessi di tutta una classe, sia da associazioni o da comitati. L'obiettivo dell'azione è la tutela dei diritti contrattuali di una pluralità di utenti, con particolare riferimento a quegli accordi che sono il risultato di modelli o formulari.

La nuova norma esclude dagli interessi suscettibili di tutela quelli relativi agli illeciti finanziari per cui non sarà possibile una eventuale azione collettiva in casi di crack finanziario come Cirio o Parmalat. Viene esclusa anche la

²⁸ Vedasi una sintesi della legge n. 99/09 alla scheda n. 8261 reperibile sul sito: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8261>.

retroattività della norma anche se il combinato disposto con un altro articolo della stessa legge, l'art. 49, relativo al Codice del consumo, e il decreto legge n. 78 prima richiamato, sembra rendere possibile una azione retroattiva nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sulla G.U. della legge in oggetto e il 1° gennaio del 2009, attivabile però solo a partire da questa data.

Viene disposto un accorpamento dei tribunali a cui promuovere la domanda di classe action. L'adesione a una azione collettiva di classe action avviene senza assistenza legale e cancella ogni diritto all'azione individuale.

Sfratti (comma 1 dell'articolo 23)

Viene disposta la proroga degli sfratti al 31 dicembre 2009 per le procedure esecutive di sfratti per finita locazione. Sono interessati a questa nuova proroga i capoluoghi di provincia, i comuni che confinano con questi e che hanno una popolazione fino a 10 mila abitanti; i comuni ad alta tensione abitativa. **Beneficiano della proroga i conduttori in condizioni di particolare disagio.**²⁹

INVALIDITA' CIVILE

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (articolo 20)

Si dispongono misure restrittive per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, disponendo che le Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali siano integrate da un medico dell'Inps quale componente effettivo. L'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile sono sempre effettuati dall'Inps. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

²⁹ La legge n. 9 del 2007 individua queste categorie disagiate in "conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico".

Inoltre, le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile dovranno essere presentate all'Inps, che trasmetterà, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende sanitarie Locali. L'Inps diventa l'unico ente legittimato passivo nei ricorsi relativi alle prestazioni di invalidità civile. Come già in altre disposizioni risulta un accresciuto ruolo dell'Istituto della previdenza.

Infine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, nominerà una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile.

PATTO DI STABILITA'

Patto di stabilità interno per gli Enti locali (articolo 9-bis)

L'articolo dispone che **le province i comuni con più di 5.000 abitanti possano escludere dal saldo rilevante ai fine del rispetto del patto di stabilità i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007**. Possono utilizzare questa norma solo gli Enti locali che nel 2008 abbiano rispettato il patto di stabilità oppure che rispettino i seguenti 3 requisiti:

- non aver rispettato il patto nel 2008 solo per i pagamenti per investimenti effettuati entro il 22 agosto 2008,
- aver rispettato il patto nel triennio 2005/2007,
- aver assunto impegni di spesa corrente nel 2008 non superiori al valore medio registrato nel triennio di cui sopra.

La data per l'invio della certificazione sul rispetto del patto nel 2008 viene spostata al 30 settembre.

La norma quantifica nel limite massimo di 2.250 milioni di euro gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e quindi di copertura delle disposizioni di cui sopra.

Si dispone poi per le Regioni e le Province autonome in anticipazione del federalismo fiscale di un minimo di 300 milioni di euro.

Infine le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio in relazione alle ricostruzioni connesse al disastro ferroviario sono escluse dal saldo rilevante al fine del rispetto del patto di stabilità nel 2009.

PENSIONI

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento (articolo 22-ter)

Si dispone che le lavoratrici del settore pubblico potranno accedere alla pensione di vecchiaia solo a decorrere dal 65 anno di età, parificando quindi la normativa a quella dei lavoratori. Tale disposizione opererà a regime a partire dal 2018, attraverso una progressione. L'età per la pensione di vecchiaia, oggi fissata a 60 anni, salirà dal prossimo anno a 61, poi a 62 anni nel 2011 e, successivamente, attraverso incrementi di un anno ogni biennio, salirà a 65 anni nel 2018. Potrà mettersi in pensione a 60 anni la lavoratrice che pur lasciando il servizio solo nel 2010, raggiunge questa età anagrafica nel 2009. La norma specifica che la modifica in oggetto è in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea con sentenza C-46/07.

Un seconda comma relativo a tutte le lavoratrici e lavoratori sia pubblici che privati dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico, siano adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e validato da Eurostat con riferimento al quinquennio precedente.

Un regolamento da attuare entro il 31 dicembre 2014 definirà la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione l'incremento dell'età pensionabile non potrà superare i tre mesi.

Le economie derivanti dalle presenti disposizioni saranno dedicate a interventi per le politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza.

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

Potenziamento della riscossione (articolo 15)

Sotto questa titolo il capitolo contiene ben 25 commi che disciplinano materie e fattispecie abbastanza diverse tra loro. Alcuni dei commi dispongono di temi, presenti anche in altri articoli, per cui che abbiamo ritenuto utili raggrupparli direttamente alla tematica di riferimento.

Di seguito una sommaria indicazione delle disposizioni in oggetto:

○ **Verifiche reddituali**

Al comma 1 per semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali dal 1° gennaio 2010 **l'Amministrazione finanziaria e tutte le Amministrazioni pubbliche, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, sono tenuti a fornire all'INPS e agli altri Enti di previdenza e assistenza obbligatoria per via telematica, tutte le informazioni presenti nelle loro banche dati**, sia rispetto ai titolari delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali, sia dei rispettivi coniugi e familiari.

○ **Cartella di pagamento**

Si dispone che siano consegnate prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo.

○ **Studi di settore**

Per i periodi di imposta in cui si applica lo studio di settore il contribuente può procedere all'adeguamento per l'IVA, senza applicazione di sanzioni e interessi.

○ **Validità atti**

Sono ritenuti validi gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emanati dal Fisco con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

○ **Informazioni finanziarie.**

L'agenzia delle Entrate dopo la notifica del processo verbale o dei provvedimenti sanzionatori può acquisire informazioni finanziarie per riscrivere a ipoteca o richiedere il sequestro conservativo dei beni.

○ **Ruoli**

L'iscrizione ipotecaria e il sequestro conservativo, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'agente di riscossione senza bisogno di formalità.

○ **Richiesta di notizie**

Il Fisco, previa autorizzazione può richiedere a autorità e enti che svolgono compiti di vigilanza informazioni di natura finanziaria e creditizia per l'accertamento dei redditi e dell'IVA.

○ **Segnalazioni**

Gli Uffici del Pubblico Registro automobilistico (Pra) devono segnalare alla guardia di finanza i nominativi della persone che sono proprietarie di più di dieci auto.

○ **Poteri dei monopoli**

I monopoli nell'adempimento ai loro compiti amministrativi e tributari, possono avvalersi dei poteri previsti in materia di IVA.

○ **Violazioni contributive**

Si dispongono le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'agenzia delle Entrate e l'INPS, in caso di accertamento di violazioni tributarie e contributive.

PROROGHE

Proroghe di termini (articolo 23)

L'articolo contiene le disposizioni per la proroga di termini relativi a molteplici fattispecie. Abbiamo inserito alcune di queste proroghe nei capitoli dedicati alle specifiche materie. Delle altre diamo qui di seguito una sommaria elencazione.

Sono interessate a disposizioni di proroga:

- l'assunzione di personale da parte di alcune amministrazioni pubbliche e della Polizia di stato,
- le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco in congedo,
- il piano di riordino della partecipazione societarie in settori non strategici, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti,
- il regime di autorizzazione paesaggistica,
- il pagamento dei debiti da parte del commissario liquidatore del politecnico Umberto I,
- le competenze del commissario straordinario per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione nella gestione dei contratti,
- l'iscrizione dei produttori di pile e accumulatori,

- l'operatività delle norme elencate dal codice delle assicurazioni private,
- la comunicazione unica per avviare l'attività di impresa,
- il programma relativo all'amministrazione straordinaria per le imprese dell'Abruzzo,
- le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di Commercio in Abruzzo,
- gli organi dell'Accademia di belle arti del conservatorio di Aquila,
- il termine di operatività del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
- la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa differenziata (Tia),
- i termini per la richiesta di trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie,
- la possibilità per coloro di titoli universitari conseguiti prima della riforma universitaria di sostenere l'abilitazione professionale.

Di particolare rilevanza la proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 del divieto della commercializzazione delle **buste di plastica** e la disposizione che limita ai soli provvedimenti adottati dopo il 13 febbraio 2008 **l'obbligo di realizzazione entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.**

SANITA'

Settore sanitario (articolo 22)

o **Si dispone l'istituzione un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario** da definirsi con decreto del ministro del lavoro e della salute, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Una somma non inferiore a 50 milioni di euro sarà destinato alle cure palliative.

Il fondo sarà alimentato dai risparmi sulla spesa farmaceutica relativa alla manovra sui farmaci generici. La spesa farmaceutica territoriale viene ridotta di 800 milioni a partire dal 2010 e il suo tetto viene fissato al 13,3% della spesa sanitaria complessiva. La quota di sfioramento relativa alla spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti direttamente ai cittadini sarà a carico unicamente delle aziende farmaceutiche.

o **Si dispone la diffida tramite il presidente del Consiglio dei ministri la Regione Calabria che deve presentare entro 70 giorni il piano di rientro contenute misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.**

Decorso inutilmente tale termine o valutata la non congruità del piano presentato il Consiglio dei ministri nominerà un Commissario per la predisposizione di un piano triennale di rientro dal disavanzo.

Nello svolgimento dei compiti affidategli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso.

o E' istituito un fondo di 50 milioni come contributo annuo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

o Viene previsto un tavolo di monitoraggio per l'acquisto di beni e servizi.

SICUREZZA ENAV

Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa Enav (articolo 4-ter)

La norma dispone lo stanziamento di 9,6 milioni per la società per azioni Ente nazionale per l'assistenza di volo (Enav) al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea.

SISTEMI INFORMATIVI

Analisi e studi economici-sociali (articolo 11)

La norma prevede un utilizzo coordinato integrato, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dei sistemi informativi del ministero dell'Economia e delle finanze, del ministero del lavoro , nonché dei soggetti a essi collegati o da essi vigilati o controllati.

SOCIETÀ PUBBLICHE

Società pubbliche (articolo 19, comma 1)

La norma dispone che **le società a partecipazione pubblica totale o di controllo** che:

- siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara,
- ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze generale avente carattere non industriale o commerciale,
- ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblica

sono tenute a applicare i limiti e i divieti riguardanti assunzioni, indennità e consulenze della Pubblica amministrazione.³⁰

Con un decreto da emanare entro il 30 settembre del ministro dell'Economia, e di concerto con i ministri dell'Interno, sentita la Conferenza unificata saranno definite le modalità con cui queste società dovranno essere assoggettate al patto di stabilità interno.

Le amministrazioni dello Stato, a cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne la gestione a società a carattere interamente pubblico (comma 5).

Viene poi modificata la norma che prevedeva tagli alle società pubbliche; gli organi di amministrazione possono dare **deleghe operative con compenso** e altre attribuzioni ad altro componente, sempre con compenso (comma 7).

Il comma 9-bis sospende il **sovrapprezzo sui pedaggi autostradali**, riscosso dai concessionari e assegnato all'Anas, ma contemporaneamente aumenta il canone pagato dalle concessionarie.

Il comma 10, poi, prevede che le modifiche statutarie abbiano effetto dal primo rinnovo degli organi delle società pubbliche ad eccezione delle deleghe al presidente e a un altro membro.

Il ministro dell'Economia ridefinirà i compiti e le funzioni dell'Istituto poligrafico dello Stato e di Sogei (comma 11).

Infine i commi 13-bis e 13-ter prevedono che i fondi che erano stati stanziati per interventi su hub portuali sono trasferiti alla società Tirrenia per garantire la necessaria copertura finanziaria **alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo** da essa effettuati, per l'adeguamento delle misure di sicurezza, per il fondo perequativo per le autorità portuali, per la gestione dei sistemi informativi.

³⁰ Non è presente nella legge la disposizione che era stata prospettata in sede di ipotesi iniziale di una riduzione del 10% degli stipendi dei manager pubblici.

SOCIETA' STRETTO DI MESSINA (ARTICOLO 4 COMMI 4-QUATER E 4-QUINQUES)

I commi in oggetto contengono le disposizioni relative alla Società Stretto di Messina, cioè al progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto. **Viene assegnato alla Società Stretto di Messina Spa, un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro di Euro.** Il Cipe determinerà le quote annuali di contributo compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica. Ai fini di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati e la verifica della progettazione definitiva esecutiva e della realizzazione dell'opera l'Amministratore della società Stretto di Messina è nominato commissario straordinario. **Anche in questo caso il decreto legge contestuale ha modificato questa disposizione, stabilendo semplicemente la nomina di un commissario.** Il mandato del Commissario ha una durata di sessanta giorni.

SPORTELLO UNICO

Sportello unico per le attività produttive (art. 11-ter)

Si dispone la modifica il decreto modificato in legge 133/08. Sono escluse dalla disciplina dello sportello unico le attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

TASSA ADDIZIONALE SU MATERIALE PORNOGRAFICO

Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (articolo 11-quater)

Per dare attuazione alle disposizioni contenute nelle legge n. 266 del 2005, art. 1 comma 466 relativa all'addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico e incitamento alla violenza, potranno essere **sottoscritti accordi di collaborazione** tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la

Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le maggiori entrate previste sono assegnate al ministero per i Beni e le attività culturali per interventi a favore dello spettacolo.

TASSAZIONE SEPARATA PER I METALLI PREZIOSI

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (articolo 14)

La norma dispone una tassazione separata dell'imponibile complessivo delle plusvalenze derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità di metalli preziosi, a partire dall'oro.

Sono escluse le disponibilità di metalli preziosi conferite in adempimenti di obblighi della Comunità Europea e quelle necessarie per salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia.

A partire dal periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento di entrata in vigore della legge sarà applicata una imposta sostitutiva del 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. La norma si riferisce espressamente alle disponibilità che ha il contribuente per fini non di utilizzo industriale, ma a scopo di investimento e copertura. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale.

In merito alla Banca d'Italia la norma precisa ulteriormente che. *“Con riferimento alle disponibilità auree della banca d'Italia, fermo restando quanto previsto comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze su conforme parere della banca d'Italia”*. Per tacitare le preoccupazioni della Comunità europea su questa norma il presidente del Consiglio ha ulteriormente specificato che la

disposizione “*non potrà avere applicazione senza il parere, non ostativo, cioè favorevole della Bce e senza il consenso espresso della Banca d’Italia*”³¹

L’ultimo comma dell’articolo, prendendo in considerazione la possibilità che, nella applicazione delle procedure di cui sopra, non si realizzino le maggiori entrate previste (300 milioni di euro per il 2009), indica le necessarie modifiche della tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 per le eventuali coperture di bilancio.

TESORERIA STATALE

Tesoreria statale (articolo 18)

Si dispone che con decreti del ministro dell’Economia si disciplini la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato e per gli Enti pubblici nazionali inclusi nell’elenco adottato dall’Istat ai sensi della legge n. 311 del 2004 articolo 1 comma 5.³² **Essi dovranno depositare le loro disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato.** Nei decreti saranno anche stabiliti i tassi di interesse.

Il ricorso da parte di questi soggetti a qualsiasi forma di indebitamento potrà avvenire solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. La norma prevede l’esclusione da queste disposizioni degli Enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

³¹ Il Presidente della Banca centrale europea (Bce), Trichet, ha confermato in diverse occasioni il parere negativo sulla norma, per altro espresso anche in due parere scritti sul tema. Secondo la BCE la tassazione sulle plusvalenze mina l’indipendenza finanziaria della Banca d’Italia e la sua indipendenza istituzionale. In secondo luogo sarebbe incompatibile con il divieto di “*finanziamento monetario*” del settore pubblico operato dalla banca centrale.

³² La norma riguarda quindi numerose aziende come la RAI, Anas, Ferrovie; alcune altre aziende tra cui la Fintecna già sono assoggettate a tale disciplina.

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 14-bis)

La norma dispone la realizzazione di un sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'ambiente adotterà uno o più decreti attuativi. In esso saranno definiti i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema, nonché le informazioni da fornire, la raccolta dati, le interconnessioni con gli altri sistemi informativi.

TRASPORTI

Disposizioni in materia di trasporto pubblico (articolo 4 bis)

Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza dei singoli settori del trasporto pubblico il 10% dei servizi del trasporto pubblico va assegnato dalle autorità competenti per l'aggiudicazione dei contratti e tramite gara, a soggetti diversi da quelli su cui esercitano il controllo pubblico. Inoltre le società che risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure a evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizio di trasporto pubblico locale, organizzato in ambiti territoriali diversi da quelle in cui operano.

Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone (articolo 4-sexies)

Si intendono comprese nelle prestazioni di persone anche quelle prestazioni rese da aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio che assicurano la corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili.

Disposizioni in favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale (articolo 6 bis)

La norma al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi e di agevolare i processi di liberalizzazione del comparto per le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale sono previsti contributi per acquistare nel 2009 e nel 2010 nuovi autobus "Euro 4" ed "Euro

5". I contributi coprono fino al 75% del costo dell'acquisto (senza IVA) e per un massimo di 400.000 euro per ogni azienda. Il limite di spesa stabilito è di 3 milioni nel 2009 e 5 milioni nel 2010.

Crediti di imposta (Articolo 15 commi 8-septies, 8-novies, 8-undecies)

Si dispone un credito di imposta per il settore dell'autotrasporto per il 2009. Vengono inoltre previsti finanziamenti per le attività di autotrasporto.

I documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano e per il parcheggio ai fini IVA, comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita.

VERSAMENTI IMPOSTE E CONTRIBUTI ABRUZZO

Spese indifferibili (articolo 25)

All'interno di questo articolo che da il via libera alla spesa di 284 milioni per il 2009 per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali e che stabilisce un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti e a legislazione vigente nonché l'aumento degli importi che il Cipe può utilizzare per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, sono introdotte **una serie di altre disposizioni relative alla Regione Abruzzo.**

Si stabilisce che **la ripresa della riscossione dei tributi**, sospesi per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno, avviene a partire dal mese di gennaio, senza il pagamento di sanzioni ed interessi attraverso 24 rate mensili di pari importo.

La riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail non versati sempre per effetto della sospensione di cui sopra, decorre, a sua volta dal gennaio 2010, senza oneri ed accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo.